

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 95

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 dicembre 2003)

INDICE

BASSO: sul verificarsi di alluvioni in Friuli-Venezia Giulia (4-03473) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>) Pag. 5079	sugli insegnanti precari (4-05129) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) Pag. 5101
BERGAMO: sulla società Aci global (4-05258) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>) 5084	sugli uffici postali dei comuni di Torre San Giovanni e di Ugento (Lecce) (4-05271) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 5104
BOCO: sugli incendi verificatisi nell'isola d'Elba (4-05156) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>) 5091	sul disegno di legge sul precariato (4-05277) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) 5105
BOLDI: sulla costruzione di una centrale termoelettrica a San Michele (Alessandria) (4-05196) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>) 5092	CURTO: su uno sportello delle Poste operante ad Oria in via Frascati (4-04790) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 5106
CAVALLARO: sul decreto di esclusione dalle tariffe postali agevolate (4-04029) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 5095	FABRIS: sul rinnovo del contratto dei lavoratori della scuola (4-05291) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) 5108
COLETTI: sulla base militare di San Cosimo (L'Aquila) (4-04680) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>) 5097	FAVARO ed altri: sulla possibilità di indire assemblee nei luoghi di lavoro da parte dell'unione sindacale ANP-CIDA (4-05508) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) 5110
COMPAGNA: sull'assistenza specialistica agli allievi portatori di handicap (4-04168) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) 5098	FILIPPELLI: sull'immissione in commercio di vini provenienti dall'Argentina e spacciati come vini comunitari (4-05639) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>) 5113
COSTA: sui centri territoriali permanenti (4-04342) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>) 5100	FRAU: su alcuni dipendenti della Rai (4-05228) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 5115

GABURRO: sui consigli scolastici distrettuali (4-04951) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	Pag. 5116	MUZIO, MARINO: sull'assicurazione antigrandine per l'anno 2003 (4-04972) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	Pag. 5128
sulla società Aci global (4-05194) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5085	RIGONI: sul servizio postale nell'Alta Versilia (4-05090) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	5130
GRECO: sull'inquinamento elettromagnetico (4-02202) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	5119	RIPAMONTI: sull'inquinamento nel territorio del comune di Buccinasco (4-04807) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	5132
GUBERT: sulla società Aci global (4-04601) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5085	SPECCHIA: sull'immissione in commercio di vini provenienti dall'Argentina e spacciati come vini comunitari (4-05617) (risp. ALEMANNO, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	5113
MALABARBA: sulla base militare NATO di Sigonella (4-03839) (risp. MARTINO, <i>ministro della difesa</i>)	5122	STANISCI: sugli uffici postali in provincia di Brindisi (4-05184) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	5134
sulla società Aci global (4-05033) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5086	THALER AUSSERHOFER: sulle fonti di energia rinnovabili comprese nella definizione di "biomassa" (4-04911) (risp. Dell'Elce, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5135
MANIERI: sui centri territoriali permanenti (4-03768) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	5100	TOFANI: sulla società Aci global (4-05350) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5089
MANZIONE: sulla società Aci global (4-05298) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5087	TREMATERRA: sulla nomina del direttore generale del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (4-05279) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	5136
MARINI, CREMA: sulla società Aci global (4-05288) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5087	VIVIANI: sulla chiusura parziale dell'ufficio postale di Valgatarà (4-04909) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	5137
MARINO ed altri: sulla realizzazione di impianti di telecomunicazione (4-04662) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	5124	VIVIANI ed altri: sulla società Aci global (4-05256) (risp. Dell'Elce, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5089
sugli uffici postali nelle zone montane della Toscana (4-04824) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	5126		
MORRA: sulla società Aci global (4-05453) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	5088		

BASSO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

in questi giorni i fiumi di Livenza, Noncello, Meduna e Piave hanno arrecato danni incalcolabili ad abitazioni, attività commerciali e industriali e colture agricole;

si tratta degli stessi fiumi che scorrono negli stessi territori che sono stati interessati dalla terribile alluvione del 1966;

l'impegno ed il lavoro di tanti volontari della Protezione Civile, di semplici cittadini, delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco – in modo particolare lungo il corso della Livenza –, hanno impedito che le acque tracimassero e rompessero gli argini;

il fiume Noncello ha inondato la città di Pordenone e vasti territori del Pordenonese con danni per circa 60 milioni di euro;

il fiume Meduna ha inondato Pasiano e Prata di Pordenone;

il fiume di Livenza nasce a Polcenigo, in provincia di Pordenone, e sfocia, dopo 111,5 Km, a Caorle, in provincia di Venezia; il suo bacino supera i 2.000 Km² e ha cinque affluenti: Cellina, Còlvera, Meduna, Meschio e Monticano;

la pericolosità delle sue piene è storicamente dimostrata: nel 1965 e nel 1966 le conseguenze, per i territori del Friuli e del Veneto, furono devastanti;

da decenni si sta discutendo sulle tipologie degli interventi di difesa idraulica e di difesa dalle piene in particolare;

in tempi abbastanza recenti il Governo di Centro-Sinistra ha rifinanziato il progetto per il completamento del serbatoio di Ravedis;

a fronte della insufficiente capacità di portata dell'alveo del fiume l'unica soluzione, realisticamente attuabile, si ritiene sia quella di moderare i volumi della piena mediante trattenuta temporanea in adeguati invasi;

l'opera di Ravedis, pur importante nella difesa da piene catastrofiche, non si dimostra sufficiente se non viene accompagnata dalla realizzazione di un altro serbatoio sul torrente Meduna, affluente della Livenza, in località Colle di Arba, in provincia di Pordenone, così come indicato da autorevoli tecnici che hanno predisposto studi di fattibilità geologica e, nel 1980, il progetto preliminare;

sul fatto che il serbatoio di Colle di Arba rappresentasse l'unico regolatoio di piena realizzabile concordarono la Commissione «De Marchi», gli studiosi incaricati dalla regione Friuli Venezia Giulia e il Cnia (Consorzio Nazionale Iniziativa Agricola);

il progetto, presentato nel 1981 dai comuni della Livenza, fu però avversato, secondo quanto risulta all'interrogante, dal Magistrato alle Acque che mandò avanti un progetto alternativo basato su casse di espansione da realizzare a valle di Colle di Arba, pur nella consapevolezza che tale soluzione avrebbe consentito una trattenuta assai parziale delle piene;

i progetti del serbatoio di Colle di Arba e delle casse di espansione a valle di Colle di Arba sono in contrasto insanabile fra di loro, tant'è che il maestro Giuseppe Marson, già sindaco di Gorgo al Monticano, e studioso del fiume di Livenza, inviò alla Procura della Repubblica di Pordenone un lungo esposto per denunciare la situazione;

con la legge n. 183 del 1989, il fiume di Livenza è stato sottratto alla competenza del Magistrato alle Acque di Venezia per essere affidato all'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico, perché fiume di importanza nazionale;

in attuazione della legge n. 59 del 1997 (c.d. legge Bassanini) le competenze sulla gestione del demanio idrico sono passate dallo Stato alle Regioni;

la regione Friuli Venezia Giulia ha la competenza sul demanio idrico in base al decreto legislativo n. 265 del 25 maggio 2001;

la regione Veneto ha la competenza sul demanio idrico in base all'articolo 86 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

non risultano interventi di qualche rilievo, operati in questi ultimi anni dalle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, sugli argini, sui fondali dei fiumi e sui ponti;

il completamento della diga di Ravedis (in grado di trattenere 24 milioni di mc d'acqua) e la realizzazione del serbatoio di Colle di Arba (in grado di trattenere 50 milioni di mc d'acqua) consentirebbero anche un più rapido e scorrevole deflusso delle acque del Noncello senza subire gli attuali rigurgiti del fiume Meduna,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dichiarare lo stato di calamità per tutti i territori alluvionati;

quali iniziative si intenda adottare per determinare un celere completamento della diga di Ravedis;

quali interventi si intenda prendere nei confronti dell'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto - competenti in materia di Demanio idrico - per la realizzazione del serbatoio di Colle di Arba e per la messa in sicurezza di tutti i territori bagnati dai tanti fiumi e torrenti che scorrono nelle province di Pordenone, Treviso e Venezia, attraverso interventi sugli argini e sui fondali dei fiumi.

(4-03473)

(3 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, concernente gli interventi di messa in sicurezza dei territori ricompresi nelle province di Pordenone, Treviso e Venezia, nonché la realizzazione di un'opera di regolazione sul torrente Meduna in località Colle di Arba, si riferisce quanto segue.

Già a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2000 si era riproposto, con forza, il tema della sicurezza idraulica del bacino idrografico del Livenza, che comprende una parte rilevante del territorio provinciale di Pordenone, e nel predetto evento, si era rilevata una particolare sofferenza lungo il corso del fiume Meduna, principale affluente del Livenza, ove si sono verificate esondazioni con conseguenti innumerevoli disagi alla popolazione e gravi danni materiali. Tra i fattori che aggravavano gli effetti degli eventi alluvionali, vi era la mancanza delle aste fluviali che comporta una minore capacità di deflusso delle acque, nonché la mancata sistematica manutenzione dell'alveo del fiume Medusa, nel tratto che interessa i Comuni di Azzano Decimo, Fiuè Veneto, Cordenon, Pasiano, Pordenone, Prata e Zoppol.

Per tali situazioni, la Provincia di Pordenone, da tempo, ha avviato un'attività conoscitiva e di analisi dei problemi di scala territoriale, ed ha approvato un ordine del giorno «Difesa da rischio idraulico» con il quale ha riaffermato l'esigenza urgente di approvazione da parte della competente Autorità di Bacino, del piano per la sicurezza idraulica del fiume Livenza e dell'avvio di interventi immediati per la messa in sicurezza dei territori maggiormente a rischio dal punto di vista idraulico.

Inoltre, in ottemperanza al decreto legislativo n. 112 del 1998 e al decreto legislativo n. 265 del 2001 relativo al trasferimento del demanio marittimo ed idrico, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo per la Regione Friuli-Venezia Giulia ed alla relativa legge regionale n. 16/2002 di attuazione, le competenze idrauliche e di difesa del suolo, già in carico agli Uffici del Genio Civile del Friuli-Venezia Giulia, sono passate alla Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia ed, in particolare, alla Direzione Regionale della Protezione Civile ed alla Direzione Regionale dell'Ambiente, che sta realizzando tutta una serie di interventi urgenti di salvaguardia delle persone e per la pubblica incolumità.

Le Autorità di Bacino, secondo quanto previsto dalla legge n. 183 del 1989, hanno il compito di pianificare gli interventi destinati ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la corretta fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

La pianificazione del bacino del Fiume Livenza appartiene alle competenze dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione.

Con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 datato 25 febbraio 2003 è stato adottato il Piano stralcio per la Sicurezza Idraulica del bacino del Livenza, sottobacino Cellina-Meduna. Tale Piano analizza l'efficienza idraulica del fiume e la capacità di questo ultimo a lasciar transitare

un'onda di piena avente tempi di ritorno di 20, 100, 500 anni, simulando differenti scenari in funzione dell'attivazione di misure di mitigazione, utilizzando gli invasi artificiali esistenti come presidi di salvaguardia ed ipotizzando l'uso di altri interventi strutturali (traversa o diga, rafforzamento e soprizzo di argini) per la difesa dall'esondazione.

L'attuazione del Piano prevede una serie di interventi strutturali e non strutturali, da realizzare a breve (tre anni), medio (ulteriori 3 anni) e lungo periodo (ulteriori 6 anni), che comporteranno un costo complessivo di 312 milioni di euro, ripartiti rispettivamente per ciascun periodo in 77, 99, 136 milioni di euro. Gli interventi consistono in ricalibrature e rinforzi arginali, nella realizzazione di una traversa fluviale in località Colle di Arba, nel ripristino delle aree di espansione naturale dei Magredi, nella realizzazione di una galleria scolmatrice tra gli invasi di Cà Selva, Cà Zul e Ponte Racli, nell'utilizzo degli invasi artificiali a scopo anti-piena, nella manutenzione idraulica dei bacini minori e montani, nella manutenzione generale di corsi d'acqua, nonché in studi e approfondimenti delle conoscenze circa le specifiche situazioni per la fattibilità di nuovi interventi strutturali e nell'implementazione di reti di monitoraggio meteorologico.

Per quanto riguarda il Progetto di Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza, questo è stato adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 2 del 25 febbraio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2003). Consta della Fase conoscitiva, della Fase propositiva, della Fase programmatica e delle Norme d'attuazione, nonché della cartografia di piano nella quale sono individuate e perimetrate le aree a pericolosità e/o rischio idrogeologico (frana e alluvione).

La Fase conoscitiva esamina gli aspetti idrografici del bacino e le sue componenti fisiche, descrive gli eventi alluvionali storici dei principali corsi d'acqua e le principali criticità.

La Fase propositiva definisce i criteri e le metodiche utilizzate per la definizione delle situazioni di pericolosità idraulica e da frana e delle relative perimetrazioni e classificazioni, nonché l'identificazione delle aree a rischio, e propone gli interventi strutturali e non strutturali da eseguire per la mitigazione del rischio.

Questi ultimi sono riassunti nella Fase programmatica che definisce inoltre i costi per l'attuazione del piano, indicando inoltre il fabbisogno a breve periodo.

Infine, le norme di attuazione disciplinano l'uso del territorio e rendono vigenti i contenuti del piano. Esse sono state adottate quali salvaguardie ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183 del 1989 con delibera di Comitato Istituzionale n. 3 del 25 febbraio 2003.

La Fase propositiva e la Fase programmatica, oltre a recepire integralmente gli interventi strutturali e non strutturali individuati e programmati dal Piano stralcio sicurezza idraulica del bacino del fiume Livenza, Sottobacino Cellina-Meduna, individuano gli interventi necessari per la mitigazione del rischio sul rimanente territorio del bacino del Livenza. Questi si riferiscono alla realizzazione di aree di espansione naturale delle

piene di Prà dei Gai e di Prà dei Bassi, di Saccon di Meduna e di Motta di Livenza, di sistemazioni idrauliche, di risagomatura e ricalibratura delle opere di difesa, di manutenzioni ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e dei relativi manufatti, del potenziamento della rete di monitoraggio e delle conoscenze (rilievi topografici e geognostici). Individua, inoltre, gli interventi per la sistemazione dei dissesti di versante e ne stima il relativo costo.

La portata economica complessiva del Progetto di Piano ammonta a circa 470 milioni di euro, ripartiti in 430 milioni per il rischio idraulico e circa 40 milioni per il rischio da frana. Nel breve periodo (primi 3 anni) è stimato un fabbisogno di circa 125 milioni di euro per il rischio idraulico e di 18 milioni di euro per il rischio da frana, per un totale di circa 140 milioni di euro.

Per quanto riguarda il finanziamento degli interventi urgenti, nell'ambito del secondo programma stralcio di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico e a valere sulle risorse residue relative all'annualità 1999 di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni già trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, è stato approvato l'intervento di «Consolidamento argini in sinistra e destra idrografica del fiume Meduna nel tratto dal ponte della strada statale n. 13 alla confluenza con il fiume Livenza», ricadente nei comuni di Prata di Pordenone e Pasiana di Pordenone, dell'importo pari a 1.355.784 euro.

Per quanto riguarda le opere di completamento del serbatoio di Ravedis nel Comune di Montereale Valcellina sul torrente Cellina, il Magistrato delle Acque, nel ritenere meritevole di approvazione il progetto esecutivo relativo alle predette opere, ha prescritto, tra l'altro, la predisposizione degli studi delle onde di piena conseguenti all'ipotetico collasso della diga ed alle manovre degli organi di scarico.

Si ha notizia che l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Treviso, nel corso dell'anno 2002, ha provveduto ad eseguire un intervento di ripresa frane in località Motta di Livenza del costo complessivo di 26.000.000 euro e, nel contempo, ha progettato altri due interventi di manutenzione arginale non ancora finanziati.

Il Ministero delle politiche agricole ha rappresentato che le competenze sono limitate a finanziamenti di opere irrigue di rilevanza nazionale, e che detti finanziamenti, derivanti da specifiche disposizioni legislative, vengono erogati, attraverso l'istituto della concessione delega, ai Consorzi di bonifica sulla base di programmi concordati con tutte le Regioni e redatti sulla base di progetti presentati dai Consorzi stessi, previo parere delle regioni competenti territorialmente che ne ravvisano la rilevanza nazionale.

Nell'ambito dei problemi rappresentati nell'interrogazione in oggetto, il Ministero delle politiche agricole ha provveduto, con recenti leggi di finanziamento, a realizzare opere primarie di adduzione irrigua dall'invaso di Ravedis, più volte citato dallo stesso onorevole interrogante, attraverso

l'istituto della concessione delega al Consorzio di bonifica Cellina Meduna.

In particolare, al citato Consorzio, sono stati erogati finanziamenti per la realizzazione di opere irrigue di adduzione primaria, per complessivi euro 12.600.000,00 (leggi n. 178/2002, n. 388/2000, n. 135/1997), ed è intendimento della stessa Amministrazione proseguire nella realizzazione di ulteriori opere nell'area geografica a cui fa riferimento l'interrogante, ovviamente, qualora verranno messe a disposizione ulteriori risorse finanziarie attraverso apposite leggi di finanziamento.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(4 dicembre 2003)

BERGAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la perdita da parte dell'ACI Italia sin dal 1997 della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha comportato per la propria Società controllata, ACI 116, una riduzione di personale di ben 259 unità, delle quali una parte in prepensionamento e la restante (176) assorbita da ACI Italia a mezzo di selezioni di idoneità;

l'ACI 116, oggi ACI Global, in data 10.02.2003 ha formalmente comunicato, ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, l'avvio della procedura di una ulteriore riduzione di personale per 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei Centri diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;

di dette 171 unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi sul lastrico;

questi 141 dipendenti di ACI Global potrebbero essere riassorbiti dall'ACI Italia la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1995, prevede nelle varie qualifiche una vacanza di oltre 500 posti;

per detto provvedimento di assunzione l'erario non solo non avrebbe a suo carico alcun onere, vivendo l'ACI Italia dei proventi delle proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un notevole risparmio per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge n. 223/91,

si chiede di sapere se non si intenda perseguire la soluzione adottata nel 1998, cioè la riassunzione presso l'ACI Italia delle 141 unità lavorative per evitare, altrimenti, che le spese relative alle indennità di mobilità previste dalla citata legge n. 223/91 debbano essere sostenute dallo Stato.

(4-05258)

(24 settembre 2003)

GABURRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la perdita da parte dell'ACI Italia sin dal 1997 della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha comportato per la propria Società controllata ACI 116 una riduzione di personale di ben 259 unità, delle quali una parte in prepensionamento e la restante (176) assorbita da ACI Italia a mezzo di selezioni di idoneità;

l'ACI 116, oggi ACI Global, in data 10.02.2003 ha formalmente comunicato, *ex artt.* 4 e 24 della legge n. 223/91, l'avvio della procedura di una ulteriore riduzione di personale per 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei Centri diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;

di dette 171 unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi sul lastrico;

questi 141 dipendenti di ACI Global potrebbero essere riassorbiti dall'ACI Italia la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1995, prevede nelle varie qualifiche una vacanza di oltre 500 posti;

per detto provvedimento di assunzione l'erario non solo non avrebbe a suo carico alcun onere, vivendo l'ACI Italia dei proventi delle proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un notevole risparmio per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge n. 223/91,

si chiede di sapere se non si intenda perseguire la soluzione adottata nel 1998, cioè la riassunzione presso l'ACI Italia delle 141 unità lavorative per evitare, altrimenti, che le spese relative alle indennità di mobilità previste dalla citata legge n. 223/91 debbano essere sostenute dallo Stato.

(4-05194)

(18 settembre 2003)

GUBERT. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la perdita da parte dell'ACI Italia sin dal 1997 della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha comportato per la propria Società controllata ACI 116 una riduzione di personale di ben 259 unità, delle quali una parte in prepensionamento e la restante (n. 176) assorbita da ACI Italia a mezzo di selezioni di idoneità;

l'ACI 116, oggi ACI Global, in data 10.02.2003 ha formalmente comunicato *ex artt.* 4 e 24 della legge n. 223/91 l'avvio della procedura di una ulteriore riduzione di personale per 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei Centri diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;

di dette 171 unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi sul lastrico;

questi 141 dipendenti di ACI Global potrebbero essere riassorbiti dall'ACI Italia la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1995, prevede nelle varie qualifiche una vacanza di oltre 500 posti;

per detto provvedimento di assunzione l'erario non solo non avrebbe a suo carico alcun onere, vivendo l'ACI Italia dei proventi delle proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un notevole risparmio per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge n. 223/91,

si chiede di sapere se non si intenda perseguire la soluzione adottata nel 1998, cioè la riassunzione presso l'ACI Italia delle 141 unità lavorative per evitare, altrimenti, che le spese relative alle indennità di mobilità previste dalla citata legge n. 223/91 debbano essere sostenute dallo Stato.

(4-04601)

(27 maggio 2003)

MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la perdita, da parte di Aci Italia, sin dal 1997, della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha comportato per la propria Società controllata Aci 116 una riduzione di personale di ben 259 unità, delle quali una parte in prepensionamento e la restante – 176 unità – assorbita da Aci Italia a mezzo di selezione di idoneità;

l'Aci 116 (oggi Aci Global) in data 10.2.2003 avviò, con le procedure *ex* articoli 4 e 24 della legge n. 223/91, una ulteriore riduzione di 171 unità lavorative (con la conseguente chiusura dei Centri diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale);

delle 171 unità lavorative di cui sopra solo 30, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocate in pensione;

di conseguenza, ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi senza più alcuna occupazione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non valutino che i 141 lavoratori a rischio occupazionale di Aci Global possano essere ricollocati in Aci Italia, la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6.9.1995, risulta essere mancante di 500 posti di lavoro.

(4-05033)

(22 luglio 2003)

MANZIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la perdita da parte di ACI Italia sin dal 1997 della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha determinato per la società controllata ACI 116 una riduzione di personale per ben 259 unità, della quale una parte è stata collocata in prepensionamento e la restante (176) assorbita da ACI Italia a mezzo di selezioni di idoneità;

l'ACI 116, oggi ACI Global, in data 10.02.2003 ha formalmente comunicato, ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, l'avvio di procedura di una ulteriore riduzione di personale per 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei centri diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;

di dette 171 unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 lavoratori perderebbero il posto di lavoro;

per contro, la pianta organica dell'ACI Italia, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1995, prevede nelle varie qualifiche una vacanza di circa 500 posti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di valutare l'opportunità di perseguire la stessa soluzione adottata nel 1998, prevedendo per i 141 lavoratori a rischio occupazionale di ACI Global la possibilità di essere ricollocati in ACI Italia, anche per evitare che le spese relative all'indennità di mobilità, prevista dalla citata legge n.223 del 1991, debbano essere sostenute dallo Stato.

(4-05298)

(30 settembre 2003)

MARINI, CREMA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la perdita da parte di ACI Italia sin dal 1997 della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha comportato per la propria Società controllata ACI 116 Spa una riduzione di personale per ben 259 unità, delle quali una parte in prepensionamento e la restante (176) assorbita da ACI Italia a mezzo di selezione di idoneità;

l'ACI 116 S.p.a., oggi ACI Global S.p.a., in data 10.02.2003 ha formalmente comunicato ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 l'avvio di procedura di una ulteriore riduzione di personale per 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei Centri Diretti per il Soccorso nella viabilità ordinaria e autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;

solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, i restanti 141 lavoratori verranno a trovarsi senza lavoro;

questi 141 dipendenti di ACI Global potrebbero essere riassorbiti dall'ACI Italia la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Con-

siglio dei ministri in data 6.9.1995, prevede nelle varie qualifiche una vacanza di oltre 500 posti;

per detto provvedimento di assunzione l'Erario non solo non avrebbe a suo carico alcune opere, vivendo l'ACI Italia dei proventi delle proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un notevole risparmio per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge 223/91,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non intenda adottare la soluzione già adottata nel 1998, cioè la riassunzione presso l'ACI Italia delle 141 unità lavorative, per evitare che le spese relative all'indennità di mobilità previste dalla legge 223/91 vengano a gravare sul bilancio dello Stato.

(4-05288)

(25 settembre 2003)

MORRA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la perdita da parte di Aci Italia, sin dal 1997, della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha comportato per la Società controllata Aci 116 una riduzione di personale di ben 259 unità, delle quali una parte in prepensionamento e la restante (176 unità) assorbita da Aci Italia a mezzo di selezioni di idoneità;

l'Aci 116, oggi Aci Global, in data 10 febbraio 2003 ha formalmente comunicato, ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, l'avvio della procedura di una ulteriore riduzione di personale per 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei Centri diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;

di dette 171 unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi sul lastrico;

questi 141 dipendenti di Aci Global potrebbero essere riassorbiti dall'Aci Italia la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1995, prevede nelle varie qualifiche una vacanza di oltre 500 posti;

per detto provvedimento di assunzione l'erario non solo non avrebbe a suo carico alcun onere, vivendo l'Aci Italia dei proventi delle proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un notevole risparmio, per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano perseguire la soluzione adottata nel 1998, cioè la riassunzione presso l'Aci Italia delle 141 unità lavorative, per impedire che dette persone si trovino senza

lavoro e per evitare che le spese relative alle indennità di mobilità prevista dalla citata legge n. 223 del 1991 debbano essere sostenute dallo Stato.

(4-05453)

(23 ottobre 2003)

TOFANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la perdita da parte di Aci Italia sin dal 1997 della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha comportato per la propria Società controllata Aci 116 una riduzione di personale di ben 259 unità, delle quali una parte in prepensionamento e la restante (176 unità) assorbita da Aci Italia a mezzo di selezioni di idoneità;

l'Aci 116, oggi Aci Global, in data 10.02.2003 ha formalmente comunicato, ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, l'avvio di procedura di una ulteriore riduzione di personale per 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei Centri Diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;

di dette 171 unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi sul lastrico;

questi 141 dipendenti di Aci Global potrebbero essere riassorbiti dall'Aci Italia la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 06.09.1995, prevede nelle varie qualifiche una vacanza di oltre 500 posti;

per detto provvedimento di assunzione l'erario non solo non avrebbe a suo carico alcun onere, vivendo l'Aci Italia dei proventi delle proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un notevole risparmio per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge n. 223/91,

si chiede di sapere se non si intenda perseguire la soluzione adottata nel 1998, cioè la riassunzione presso l'Aci Italia delle 141 unità lavorative per evitare, altrimenti, che le spese relative all'indennità di mobilità prevista dalla citata legge n. 223/91 debbano essere sostenute dallo Stato.

(4-05350)

(3 ottobre 2003)

VIVIANI, BATTAFARANO, GRUOSSO, DI SIENA, MONTAGNINO, PILONI, MALABARBA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la perdita da parte di ACI Italia sin dal 1997 della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha comportato, per la propria Società controllata ACI 116, una riduzione di personale di ben 259 unità, delle

quali una parte in prepensionamento e la restante (176 unità) assorbita da ACI Italia a mezzo di selezioni di idoneità;

l'ACI 116, oggi ACI Global, in data 10/02/2003 ha formalmente comunicato, *ex artt.* 4 e 24 della legge n. 223/91, l'avvio della procedura di una ulteriore riduzione di personale per 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei Centri diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;

di dette 171 unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi sul lastrico;

questi 141 dipendenti di ACI Global potrebbero essere riassorbiti dall'ACI Italia la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 06/09/95, prevede nelle varie qualifiche una vacanza di oltre 500 posti;

per detto provvedimento di assunzione l'erario non solo non avrebbe a suo carico alcun onere, vivendo l'ACI Italia dei proventi delle proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un notevole risparmio per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge n. 223/91,

si chiede di sapere se non si intenda adottare la soluzione assunta nel 1998, cioè la riassunzione presso l'ACI Italia delle 141 unità lavorative tramite un processo di mobilità che, tra l'altro, consentirebbe il risparmio, da parte dello Stato, della spesa relativa alle indennità di mobilità previste dalla legge n. 223/91.

(4-05256)

(24 settembre 2003)

RISPOSTA. (*) – In merito alle interrogazioni in oggetto, si osserva, in via preliminare, che le questioni sollevate nella stessa traggono origine dalla perdita, fin dal 1997, da parte di ACI Italia della posizione di «gestore unico per il soccorso stradale», posizione gestita attraverso la propria società controllata ACI 116, oggi ACI Global.

Come è noto, nel febbraio di quest'anno, l'ACI Global ha avviato la procedura di mobilità relativa a 171 dipendenti in esubero. Tale procedura si è conclusa il 16 maggio 2003 con un verbale di accordo ed ha riguardato 130 lavoratori in esubero (41 unità a tale data hanno trovato una diversa collocazione all'interno dell'azienda). Tra questi 130 lavoratori vanno inseriti i lavoratori appartenenti ai settori lavorativi in fase di chiusura, individuati sulla base dei criteri stabiliti in sede di Accordo.

Ciò detto occorre precisare che già in sede di trattazione della vertenza è stata avanzata dalle organizzazioni sindacali la proposta di far confluire il personale in esubero nei ruoli dell'Automobile Club d'Italia.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle nove interrogazioni sopra riportate.

Al riguardo, si precisa che l'ACI Italia si è dichiarato non disponibile a tale soluzione, ostandovi il presupposto di un pubblico concorso necessario per entrare a far parte dei ruoli dello stesso ACI Italia.

Si ricorda, peraltro, che la norma con la quale si è provveduto in passato all'inquadramento nei ruoli dell'Automobile Club d'Italia di personale analogo a quello in esame (articolo 46 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), è disposizione che riveste carattere di eccezionalità, destinata cioè ad esaurire i suoi effetti con la sua attuazione.

Allo stato attuale, pertanto, si ritiene che, per procedere nei termini prospettati nell'atto in esame, occorra un'apposita disposizione di legge che preveda le modalità per il passaggio nel pubblico impiego di personale con rapporto di diritto privato.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(10 dicembre 2003)

BOCO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che nella notte tra il 5 e il 6 agosto 2003 la zona sud-occidentale dell'isola d'Elba è stata funestata da un incendio di vaste proporzioni: sono stati distrutti centinaia di ettari di macchia mediterranea e di castagni, sono state devastate intere aree archeologiche, recente oggetto di studio da parte del Forum dell'Unesco e del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano;

che la dinamica dei focolai fa propendere le forze intervenute, vigili del fuoco e volontari, per una causa dolosa: già nei giorni scorsi infatti piccoli focolai erano stati spenti nella stessa zona, e proprio la sera del 5 agosto, mentre le squadre antincendio erano all'opera a S. Ilario di Campo nell'Elba, divampava un altro focolaio in una direzione opposta;

che da anni l'isola d'Elba è vittima di questi disastri voluti, che fanno ipotizzare l'azione di criminali antiparco o il perverso e diffuso fenomeno dell'industria dello spegnimento;

che, per evitare il ripetersi di questi crimini, è necessario favorire la collaborazione degli elbani con le forze dell'ordine, incrementare la vigilanza nei periodi a rischio, istituire i catasti locali e nazionali degli incendi, far sì che le amministrazioni locali adottino tutte le misure previste dalla legge,

si chiede di sapere:

se e come, a fronte dell'incalcolabile danno ambientale e dell'ingente danno economico sopra descritto, si intenda intervenire;

come si intenda impedire il ripetersi degli incendi dolosi nell'isola d'Elba.

(4-05156)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione indicata in oggetto si chiede di conoscere come si intenda far fronte al danno ambientale provocato dagli incendi boschivi e come si intenda impedire il ripetersi dei medesimi nell'isola d'Elba.

In merito, si fa presente che questo Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 353/00, conformemente alle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Protezione Civile pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 in data 26.02.02, ha predisposto, per le Aree Naturali protette e per i Parchi Nazionali, uno Schema di Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, finalizzato prioritariamente alle attività di prevenzione degli incendi, trasmesso a tutti gli Enti Parco il 28.03.03.

Per quanto riguarda il Parco dell'Arcipelago Toscano, la Direzione competente di questo Ministero, ha sollecitato, con nota del 30 maggio 2003 e, successivamente, ha precisato con nota del 22 ottobre 2003, nel dettaglio tutti i punti del Piano non conformi e alle Linee Guida e allo schema di Piano predisposto da questo Ministero, invitandolo a predisporre, in tempi brevi, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi dell'anno 2003, da inserire nel Piano Regionale.

Dall'esame del Piano trasmesso dall'Ente Parco, relativamente alla vigilanza nell'Isola d'Elba, risulta che la Comunità Montana dell'Elba e Capraia, per assicurare una completa copertura dell'intero territorio, ha suddiviso la superficie dell'isola in 10 settori ed ha assegnato ciascuno di essi al servizio di pattugliamento, effettuato dagli Enti e Associazioni ad essa convenzionati.

In condizioni di elevata pericolosità viene attivato, oltre al servizio ordinario, il pattugliamento, un servizio straordinario con modalità definite di volta in volta dal CTA del Corpo forestale dello Stato.

Inoltre, questa Amministrazione ha inviato all'Ente Parco una nota in data 4.9.03 affinché solleciti i Comuni, ricadenti nel Parco, a definire nel più breve tempo possibile il censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, come da articolo 10, comma 2, legge n. 353 del 2000.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(4 dicembre 2003)

BOLDI. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

si apprende dai *mass media* che l'Ansaldo e l'International Power avrebbero avviato, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, la procedura di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una centrale termoelettrica da 800 megawatt nell'ambito territoriale di San Michele (Alessandria);

si terrà in questi giorni la prima Conferenza dei Servizi nell'ambito del sopraddetto procedimento, dalla quale emergeranno, con ogni probabilità, tutte le problematiche inerenti all'insediamento della centrale nella zona dell'Alessandrino, ritenuto «area critica» a causa delle già elevatissime emissioni in atmosfera;

un ulteriore problema di impatto ambientale è rappresentato dal fatto che nelle immediate adiacenze del sito individuato per la centrale, entro il raggio di pochi chilometri dalla stessa, esistono già insediamenti produttivi altamente inquinanti e, pertanto, con l'avvio della centrale si verificherebbe una sovrapposizione degli effetti dannosi, dal punto di vista atmosferico ed acustico, dovuti alle emissioni degli impianti della zona;

l'area in questione si trova immediatamente a ridosso di zone ad intensa attività, altamente urbanizzate e con notevole incidenza di utenze di tipo residenziale, per le quali la vigente normativa impone, tra l'altro, limiti di rumorosità particolarmente restrittivi;

in Piemonte esistono già numerosi progetti di centrali e altrettanti ne sono stati presentati in Lombardia, nella provincia di Pavia, in zona confinante con l'Alessandrino;

considerato che:

a giorni il Consiglio regionale del Piemonte discuterà il Piano energetico regionale e il Parlamento sarà impegnato nell'approvazione del disegno di legge Marzano in tema di riordino del settore energetico;

in occasione dell'approvazione in Senato del decreto legislativo 7 febbraio 2002, n. 7 (cosiddetto «sblocca centrali»), erano stati approvati alcuni ordini del giorno che subordinavano il rilascio della predetta autorizzazione al decentramento della generazione di energia attraverso impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale al rispetto di una congrua distanza fra le centrali per evitare la concentrazione in alcune zone di emissioni inquinanti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno escludere la frazione San Michele (Alessandria) e, più in generale, la Provincia di Alessandria, dalla costruzione o dall'ampliamento di nuove centrali termoelettriche;

se il Ministro non ritenga opportuno sospendere, per quanto legislativamente possibile, le procedure di autorizzazione *in itinere* fino all'approvazione del Piano Energetico Nazionale e del suddetto disegno di legge in tema di riordino del settore energetico.

(4-05196)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. – Al fine di garantire un'offerta di potenza adeguata all'aumento del fabbisogno di energia elettrica a livello nazionale, la legge 55/2002 consente nel medio-lungo periodo, la possibilità di un rafforzamento del parco di generazione. In particolare permette di ricondurre in un unico procedimento, dai tempi certi e definiti, la valutazione delle iniziative pro-

poste, consentendo la contemperazione dei molteplici interessi relativi alla realizzazione dell'impianto, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto medesimo.

Nell'ambito del procedimento unico, gli Enti locali e le Regioni sono chiamati a partecipare al processo decisionale, con la possibilità di evidenziare tutte le problematiche legate a situazioni locali, *in primis* quelle relative a nuove fonti di inquinamento e al complessivo impatto ambientale dell'iniziativa proposta.

Il 5 settembre 2002 è stato sancito un accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per «l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica», in cui sono individuati criteri generali di valutazione dei progetti presentati per l'autorizzazione e definite linee comuni per l'espletamento delle attività amministrative di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.

Il documento, oltre ad indicare i criteri generali di valutazione dei progetti, fa riferimento a specifici criteri relativi alla adeguatezza della collocazione e della coerenza territoriale degli impianti, fatti salvi gli strumenti di valutazione già previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, si precisa che la procedura volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una centrale a ciclo combinato per la produzione di energia elettrica da parte delle società Ansaldo SpA e International Power PLC, nell'ambito territoriale di San Michele (Alessandria), è stata attivata il 4 luglio scorso e il giorno 9 settembre si è tenuta la prima riunione della Conferenza dei Servizi. A fronte della richiesta di integrazioni della documentazione, avanzata in sede di Conferenza dei Servizi, la normativa prevede la sospensione del procedimento per dar modo al proponente di predisporre le integrazioni richieste.

Nell'ambito della citata riunione sono state evidenziate alcune criticità relative alla scelta localizzativa dell'impianto. A questo riguardo si sottolinea che tali criticità verranno valutate nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, attualmente in corso, il cui esito, com'è noto, è vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Nello studio di impatto ambientale presentato dalle società, la scelta del sito di Alessandria è stata assunta coerente con il fabbisogno energetico della Regione Piemonte e in posizione strategica rispetto a Genova e ad altri insediamenti industriali presenti nella zona. La decisione di cambiare la località del sito – in un primo momento era stato scelto un sito in località Spinetta Marengo – è stata determinata dal fatto che i valori registrati in quella zona, relativi alle emissioni di NOx e CO, erano già fuori dalla norma; da qui la decisione di optare per la località San Michele.

Sotto un profilo di carattere generale, il bilancio energetico regionale (dati GRTN, anno 2001) presenta una situazione di *deficit* tra potenza installata e consumi regionali di energia elettrica di oltre 12.000 GWh, in parte compensato dai flussi di energia da importazione.

Nel corso del procedimento, soprattutto la Regione Piemonte, nell'esprimere l'intesa prevista dalla legge, dovrà valutare la coerenza del pro-

getto con la situazione energetica regionale e le linee di programmazione territoriale.

Si comunica inoltre che la Regione Lombardia non è coinvolta in questo procedimento e non risultano iniziative da realizzare ai sensi della legge 55/02 in provincia di Pavia.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(9 dicembre 2003)

CAVALLARO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che: con nota prot. n. Dir/66 in data 20 febbraio 2003 indirizzata all'Unione Stampa Periodica Italiana il Direttore della Divisione Corrispondenza di Poste Italiane S.p.A., Dott. Giuseppe Pantano, fornisce una nuova interpretazione in merito all'applicazione del decreto di esclusione dalle tariffe postali agevolate (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27.11.03, n. 294, in *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2003) relativamente agli abbonamenti a titolo oneroso obbligatori per almeno il 60% delle copie spedite dagli editori iscritti al ROC (art. 2, comma 20/b, della legge n. 662/96), precisando che gli abbonamenti a titolo oneroso, obbligatori nella misura di almeno il 60% del totale degli abbonamenti relativi alle pubblicazioni edite dai soggetti iscritti al ROC, devono essere stipulati dai destinatari e non anche indirettamente da terzi e dispone che con effetto immediato dovranno essere modificate in tal senso le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, che devono sottoscrivere gli editori ammessi a fruire delle tariffe agevolate riservate agli iscritti al ROC;

l'USPI con nota in pari data ha fatto presente che la comunicazione modifica l'interpretazione dell'art. 2, punto 1, lett. a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294 del 27.11.2002 data dallo stesso ufficio di Poste Italiane S.p.A. con comunicazione del 21.1.2003 e diffusa presso gli editori associati all'USPI;

la nuova interpretazione, oltre ad essere frutto di un ripensamento inopportuno, improprio e dannoso oltre ogni misura per centinaia di editori, si appalesa del tutto illegittimo anche sotto il profilo della stretta interpretazione della norma in oggetto;

infatti, la precedente interpretazione rispondeva perfettamente alle esigenze interpretative perché permetteva, come è naturale che sia, che chiunque potesse far dono dell'abbonamento a una rivista senza che per questo gli editori avessero a patire dei danni sulla distribuzione postale;

successivamente alla prima lettera, nella quale era espressamente previsto che gli abbonamenti potessero essere stipulati indirettamente da terzi, gli editori interessati avevano provveduto a stipulare contratti tendenti ad ottemperare a questa previsione;

ora questa nuova interpretazione fa sì che tali contratti siano, oltre che inutili, dannosi per gli editori;

che tale nuova interpretazione si appalesa per le ragioni esposte dalla stessa USPI e per evidente principio di equità del tutto errata e lesiva di gravi danni in un settore in cui opera particolarmente la meritoria stampa diocesana e cattolica, che sovente dispone di tali forme di abbonamenti offerti da terzi ma regolarmente pagati,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere – o abbia già assunto, anche se non risultano nell'attualità allo scrivente – per ottenere dalla Direzione Generale succitata un mutamento dell'errato indirizzo assunto ed un ritorno all'originaria interpretazione delle disposizioni normative vigenti.

(4-04029)

(5 marzo 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante – ha comunicato che anche i soggetti inizialmente esclusi dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294/2002 hanno potuto usufruire degli sconti che la società Poste, ricorrendone le condizioni, normalmente applica per le spedizioni di grandi quantitativi di corrispondenza.

La questione, come è noto, ha formato oggetto di attenta valutazione da parte dei soggetti coinvolti (Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché società Poste italiane) ed, al fine di eliminare incertezze interpretative circa le categorie dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di prodotti editoriali, sono state diramate, da parte della predetta società, alcune circolari che, stando a quanto riferito, consentivano l'applicazione dei benefici tariffari in parola anche alle associazioni di promozione sociale, alle pubblicazioni periodiche che hanno avuto il riconoscimento di carattere politico da parte dei gruppi parlamentari di riferimento, alle pubblicazioni dei sindacati e delle associazioni professionali di categoria con riferimento ai bollettini dei propri organi direttivi.

Di conseguenza, in attesa delle modifiche da apportare al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri suddetto, la società Poste ha avviato l'applicazione delle agevolazioni anche per tali tipologie di invii dietro presentazione, da parte degli organismi interessati, di una dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà redatta utilizzando un modello appositamente predisposto.

Si significa, infine, che le problematiche interpretative sollevate nell'atto parlamentare in esame sono state superate con l'adozione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2003, n. 265 – pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 set-

tembre 2003 – che ha definitivamente risolto, nel senso da più parti auspicato, il problema di cui trattasi.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 dicembre 2003)

COLETTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nel territorio dei comuni di Pratola Peligna, Sulmona e Prezza, tutti facenti parte della provincia de L'Aquila, in Abruzzo, è presente la base militare di San Cosimo;

che a tutt'oggi non sono chiare la funzione e la portata della sopracitata base militare all'interno del nostro sistema di difesa nazionale;

che le cittadinanze dei tre Comuni citati e i loro rappresentanti non hanno mai avuto risposte in merito, nonostante le innumerevoli richieste, nel corso di questi anni;

che il comune di Pratola Peligna, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10 aprile 2003, ha approvato un ordine del giorno che evidenzia non solo la mancata informazione da parte delle competenti autorità, ma propone una riconversione della base militare;

che tale base ha una superficie di 113 ettari, che potrebbe essere utilizzata per finalità civili e di pace, in particolare come area attrezzata per la Protezione Civile, visto che si tratta di una zona sismica di primo grado e con una collocazione strategica al centro dell' Abruzzo e vicinissima all' Autostrada dei Parchi ed alla linea ferroviaria Roma-Pescara,

si chiede al Ministro in indirizzo:

di fornire le dovute informazioni in merito alla base di San Cosimo;

di vagliare la possibilità che tale area possa essere utilizzata per fini civili e di pace.

(4-04680)

(5 giugno 2003)

RISPOSTA. – Il deposito munizioni dell'Esercito italiano «E. Giammarco», ubicato nel Monte S. Cosimo di Pratola Peligna, in provincia dell'Aquila, è una struttura la cui costruzione risale agli anni precedenti la seconda guerra mondiale.

All'epoca era destinato ad ospitare una fabbrica di dinamite; dopo il conflitto venne utilizzato, e lo è tutt'ora, come deposito di munizioni.

Al riguardo, si sottolinea che tale struttura non custodisce armi di alcun genere, ma unicamente munizionamento da guerra e di addestramento di tipo convenzionale, tanto meno detiene alcun manufatto o artificio contenente elementi radioattivi, bensì quantitativi limitati di cariche esplosive e incendiivi del genio, anche questi di tipo convenzionale.

Quanto alla vigilanza, così come già avviene per altri depositi di munizioni, essa è affidata ad un'agenzia privata – con contratto stipulato nell'anno 2002 – che ha posto in essere tutti gli elementi di sorveglianza e sistemi di sicurezza attivi e passivi, tali da garantire un'adeguata sicurezza alla struttura.

In conclusione, l'impianto nel suo complesso è tuttora considerato necessario per l'assolvimento di attività istituzionali dell'Esercito, da cui consegue che la richiesta dell'interrogante in merito all'opportunità di utilizzare il deposito per fini civili e di pace non può trovare accoglimento.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(10 dicembre 2003)

COMPAGNA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la tanto auspicata sinergia tra la scuola, la famiglia, il personale medico per raggiungere quella integrazione scolastica garantita dalla legge 104/92 nel caso dei portatori di *handicap* ha avuto finora delle figure di riferimento certe, rivelatesi adeguatamente preparate e formate, nel personale AEC (Assistenti Educativi Comunicazione);

si è recentemente diffusa, nel mondo della scuola, la preoccupazione di imminenti restrizioni di bilancio che porterebbero a nuovi codici di «classificazione» dei ragazzi portatori di *handicap*, in modo da prevedere soltanto nei casi «gravissimi» il supporto di personale specializzato;

toccherebbe, in particolare, ai bidelli attualmente in organico subentrare al personale AEC, senza alcuna cognizione specifica delle problematiche dell'*handicap*,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che una scelta di tal genere si configurerebbe come manifestazione di insensibilità alle finalità della legge n.104/1992, oltre che di immediata mortificazione del ruolo e dell'opera del personale AEC.

(4-04168)

(20 marzo 2003)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'onorevole interrogante rileva che nelle scuole si sarebbero diffuse preoccupazioni in merito all'assistenza specialistica agli allievi portatori di *handicap*.

Le preoccupazioni deriverebbero da un presunto subentro dei collaboratori scolastici (ex bidelli), senza alcuna cognizione specifica delle problematiche dell'*handicap*, all'assistente educativo per la comunicazione (AEC).

A tale proposito, si fa presente che questo Ministero, con lettera circolare prot. n. 3390 del 30.11.2001, ha fornito chiarimenti al riguardo,

precisando che l'assistenza di base, che è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, compete alle istituzioni scolastiche mentre agli Enti Locali compete l'assistenza specialistica da svolgere con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola (protocollo d'intesa del 12.9.2000) come segmento delle più articolate assistenze all'autonomia e alle comunicazioni personali previste dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104/92 a carico degli stessi Enti.

Si tratta di figure quali l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL) che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolare *deficit*.

Nella stessa circolare è stato precisato anche che l'assistenza di base è attività interconnessa con quella educativa e didattica e che queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme all'integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitore, tecnici della riabilitazione, eccetera) in un unico disegno formativo e cioè nel Piano Educativo Individualizzato. Quest'ultimo, a sua volta, si colloca all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, che le scuole dell'autonomia sono chiamate a redigere e nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.

Considerata la delicatezza dei compiti connessi all'assistenza degli alunni disabili, che gli ultimi contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola hanno assegnato ai collaboratori scolastici, sono stati previsti corsi di formazione. I collaboratori scolastici provenienti dagli enti locali, oggi alle dipendenze dello Stato, hanno potuto far valere titoli di corsi di formazione già frequentati.

Con la suddetta circolare, sono state indicate agli Uffici Scolastici Regionali le fonti da cui attingere risorse finanziarie per la formazione dei collaboratori scolastici all'assistenza di base agli alunni in situazione di *handicap*.

Sono stati, quindi, organizzati, a livello territoriale, i corsi formativi – secondo quanto previsto dal CCNL 1998-2001, art. 46 – per consentire a ciascuna istituzione scolastica autonoma di dotarsi di un gruppo di collaboratori scolastici idonei ad assolvere le mansioni previste.

Considerato che la stipula di accordi di programma o di intese ha lo scopo di migliorare la qualità del servizio, il Ministero, nell'assegnare i fondi destinati agli interventi a favore dell'integrazione scolastica (circolare ministeriale n. 139 del 13.9.2001, nota n. 186 del 30.4.2002, la circolare ministeriale n. 81 del 17.7.2002 e da ultimo la circolare ministeriale n. 60 del 16.7.2003), ha sostenuto, con parte delle somme, la nascita e il

potenziamento di centri territoriali, consolidando un'esperienza di rete, che vede compartecipi diversi soggetti istituzionali.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(9 dicembre 2003)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– Premesso:

che i Centri Territoriali Permanenti sono estremamente importanti, in quanto fonte di educazione per gli adulti;

che una particolare sensibilità andrebbe riservata ai Centri Territoriali Permanenti del Meridione, dove le zone svantaggiate sono maggiori e la popolazione adulta ha una grande necessità di qualificarsi e riqualificarsi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire finanziando i suddetti Centri Territoriali Permanenti con maggiori fondi, rispetto a quelli già previsti, soprattutto nelle zone meridionali, dove è indubbio che la loro operatività sia indispensabile.

(4-04342)

(9 aprile 2003)

MANIERI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che il Governo ha approvato un decreto per la riduzione della spesa, che prevede anche il taglio dei fondi della legge n. 440 del 1997 previsti per l'ampliamento dell'offerta formativa dei Centri Territoriali Permanenti; il provvedimento riguarda il settore scolastico che utilizza maggiormente i contratti d'opera, e che vengono pagati con i fondi della legge n. 440 del 1997;

che in seguito, con una circolare sulle iscrizioni per l'anno 2003/2004, si pone il termine del 31 maggio 2003 per l'iscrizione sia ai corsi di alfabetizzazione per adulti sia a quelli che favoriscono il rientro degli stessi nel mondo del lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che questa limitazione penalizzi gli italiani e soprattutto gli stranieri che hanno avuto l'opportunità di integrarsi in modo dignitoso nella società e nel mondo del lavoro imparando la lingua ed anche l'uso del computer a prezzi accessibili, cosa che non sarà più possibile se la gestione passerà agli istituti privati.

(4-03768)

(30 gennaio 2003)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto con le quali gli onorevoli interroganti chiedono che vengano adottate iniziative atte ad incrementare i fondi per l'ampliamento dell'offerta formativa dei centri territoriali permanenti, ed in particolare, quelli operanti nelle zone meridionali.

Al riguardo si fa preliminarmente presente che è obiettivo del Governo operare secondo i criteri e le linee di indirizzo indicati nell'accordo sancito dalla Conferenza unificata del 2-3-2000 per la riorganizzazione ed il potenziamento dell'educazione degli adulti.

Nell'esercizio finanziario 2002, per effetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29-11-2000, è sopravvenuta una indisponibilità delle risorse per le attività dei centri territoriali permanenti; con l'attuale esercizio finanziario per le medesime attività sono state assegnate agli Uffici scolastici Regionali risorse finanziarie pari a euro 9.000.000.

Si fa presente, inoltre, che ulteriori finanziamenti sono erogati attraverso la misura 6- educazione degli adulti del PON (Programma Operativo Nazionale).

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(28 novembre 2003)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso:

che a giudizio dell'interrogante un'ulteriore ingiustizia si sta perpetrando ai danni degli insegnanti precari della scuola abilitati con la sessione ordinaria e riservata dell'anno 2000;

che la nota ministeriale n. 5 al decreto ministeriale n. 40/03, emanata con «faq» esplicativa del 23 luglio 2003 sul sito del Ministero dell'istruzione afferma che: «In caso di pluralità di classi dello stesso ambito disciplinare, sia che l'esame conclusivo si sia svolto in un'unica prova o in prove separate, non vengono attribuiti tre punti per ciascuna abilitazione conseguita, trattandosi di un'unica procedura abilitante» (sentenze T.A.R. del Lazio del 20 maggio 2002 e del 25 novembre 2002);

che le suddette sentenze del T.A.R. del Lazio hanno più volte ribadito che non è possibile che in caso di pluralità di classi nello stesso ambito disciplinare, tutte le abilitazioni conseguite nell'ambito di un unico corso Siss, siano autonomamente valutate come altri titoli attribuendosi a ciascuna di esse il relativo punteggio;

che nonostante ciò consta all'interrogante che le Direzioni scolastiche regionali di alcune regioni, ed in particolare la Direzione Scolastica del Friuli Venezia Giulia, continuano a non osservare le indicazioni e at-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tribuiscono erroneamente tre punti per altri titoli nelle abilitazioni di ambito conseguite presso le Università;

che, inoltre, si segnala che in Friuli Venezia Giulia 120 precari «storici» si sono specializzati per l'insegnamento di sostegno entro il 30 giugno 2003, ma non è stato loro concesso di essere inseriti nelle graduatorie degli specializzati per spendere il proprio titolo perché i relativi corsi sono stati avviati con un anno di ritardo rispetto a quelli per gli specialisti Siss e, conseguentemente, si sono conclusi dopo il 17 maggio;

che ora gli stessi precari si vedono anche decurtato il punteggio nelle classi di insegnamento ordinario,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emanare, alla luce della nota 5 al decreto ministeriale n. 40/03 e delle sentenze del T.A.R. del Lazio del 20 maggio e del 25 novembre 2002, una circolare ministeriale attuativa che disponga le rettifiche contestualmente in tutte le Direzioni Scolastiche Regionali;

se non ritenga altresì opportuno intervenire evitando che ci siano delle disparità di trattamento fra insegnanti abilitati con diverse procedure.

se non ritenga infine necessario intervenire affinché le Direzioni scolastiche regionali diano attuazione alle direttive ministeriali.

(4-05129)

(31 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente la tabella di valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, approvata con decreto ministeriale n.40 del 16 aprile 2003, ed in particolare i 3 punti previsti dalla stessa tabella per le abilitazioni «plurime».

A tale riguardo, si fa presente che, con il suddetto decreto ministeriale n.40 del 16 aprile 2003, alla nota 5 è stato disposto che non vengono attribuiti 3 punti aggiuntivi, quali «altri titoli», per le abilitazioni «plurime» conseguite con un'unica procedura abilitante.

Tale integrazione della precedente tabella di valutazione, di cui al decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, si è resa necessaria a seguito delle note decisioni giurisdizionali che sancivano la non attribuzione dei suddetti 3 punti per le abilitazioni conseguite in un unico biennio di durata del corso presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

Con la «faq» del 23.7.2003, pertanto, si è voluto solo chiarire, in risposta a quesiti pervenuti, ciò che era già stabilito nel citato decreto ministeriale n. 40/2003 e non innovare. Infatti, la precedente «faq» n. 7/2002 forniva indicazioni, con riferimento ai concorsi ordinari, per i quali è tuttora valida l'attribuzione dei 3 punti aggiuntivi, in quanto il conseguimento di più abilitazioni, comprese nell'ambito disciplinare, avviene con distinte procedure.

Ciò premesso, relativamente all'indicazione ministeriale contenuta nella «faq» del 23 luglio 2003, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della propria discrezionalità e responsabilità, non ha ritenuto di dare seguito all'indicazione stessa perché avrebbe dovuto usare di un potere di autotutela (e non di esecuzione di sentenza) eventualmente a sua volta impugnabile dai controinteressati. Sulla materia, d'altronde, pende per le graduatorie del Centro Servizi Amministrativi di Udine un ricorso dall'anno scolastico precedente; il che ha costituito, per il suddetto ufficio scolastico regionale, motivo ulteriore per non intervenire d'ufficio su questione controversa.

L'Amministrazione centrale ha ritenuto opportuno di non intervenire sul medesimo Ufficio regionale per i motivi sopra esposti ed anche in considerazione che si è in attesa della definitiva formulazione della nuova tabella di valutazione dei titoli allegata al disegno di legge recante «Norme in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento», approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 19 settembre 2003 ed ora all'esame del Parlamento.

Quanto, infine, al problema di coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per attività di sostegno dopo il 17 maggio 2003, termine di scadenza delle domande di inserimento nelle graduatorie permanenti fissato dal decreto del direttore generale 17 aprile 2003, si fa presente che non è stata disposta, su tutto il territorio nazionale, alcuna proroga del termine previsto per il possesso dei titoli valutabili.

Un'eventuale deroga dei termini stabiliti avrebbe inciso, infatti, sulle differenti tipologie di titoli di accesso alle graduatorie permanenti, quali i diplomi di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), le lauree in scienze della formazione primaria e i diplomi di didattica della musica, che, come è noto, si concludono in date intercorrenti nel periodo tra giugno e dicembre.

Occorre inoltre rilevare che il termine ultimo per l'annuale integrazione delle graduatorie permanenti è fissato al 31 maggio di ciascun anno dal decreto-legge n.255 del 3 luglio 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.333 del 20 agosto 2001; ciò al fine di consentire il regolare ed ordinato avvio dell'anno scolastico.

L'eventuale accoglimento della richiesta di proroga del suddetto termine del 17 maggio 2003 avrebbe certamente pregiudicato il completamento delle operazioni di aggiornamento e pubblicazione delle graduatorie nei termini di legge ed avrebbe, altresì, fatto insorgere un pesante contenzioso promosso da parte delle numerose categorie di docenti controinteressati.

Le aspettative della gran parte dei docenti interessati non sono state, comunque, vanificate, in quanto i medesimi hanno potuto inserirsi nelle graduatorie di istituto e utilizzare il proprio diploma di specializzazione per la copertura dei posti di sostegno mediante la procedura delle sup-

plenze, nella quale precedono, per le attività di sostegno, anche i docenti abilitati non specializzati.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(28 novembre 2003)

COSTA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che è assolutamente necessario garantire l'apertura pomeridiana degli uffici postali dei comuni di Torre San Giovanni e di Ugento (Lecce);

che l'arco della mattina non è sufficiente a far fronte al forte afflusso di utenti;

che l'enorme caos che si viene inevitabilmente a creare durante la mattina è causa di disagio sia per gli utenti stessi, che spesso sono costretti ad abbandonare il posto di lavoro per recarsi alla posta, sia per il personale che è costretto a lavorare ben oltre l'orario previsto, in quanto al momento della chiusura (alle 13.30) sono tantissime le persone in fila ancora da servire,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire disponendo l'apertura pomeridiana dei suddetti uffici postali.

(4-05271)

(24 settembre 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni infatti – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che nel territorio del Comune di Ugento, comprendente le frazioni di Gemini e Torre San Giovanni, vi sono due presidi postali, uno con sei sportelli, ad Ugento, e l'altro con due sportelli, a Gemini.

La società ha tenuto a precisare che il problema della concentrazione dell'afflusso della clientela in particolari periodi e della conseguente formazione di file, comune a tutte le esperienze di uffici aperti al pubblico, è

costantemente oggetto di studio volto a ricercare ogni iniziativa che possa contribuire ad alleviarlo.

Nello specifico, Poste ha riferito che la decisione ponderata di limitare l'orario giornaliero dell'Ufficio di Ugento al solo turno pomeridiano è stata intrapresa nel novembre 2002 a conclusione di un'analisi particolarmente attenta dei dati di traffico locale, di circa 198 contatti giornalieri per i quali è risultato che l'aumento da cinque a sei degli sportelli attivati nell'arco della mattinata sarebbe stato sufficiente al soddisfacimento della clientela. In tale contesto non si è mancato peraltro di migliorare il rapporto con la stessa ristrutturando e rimodernando il locale e gli impianti.

Nel precisare che le prestazioni straordinarie risultano inferiori alla media che si registra negli Uffici del territorio, la società ha comunicato che per quanto riguarda la Frazione di Torre San Giovanni si sta valutando la possibilità di trasformare l'Agenzia temporanea, attiva con turno anti-meridiano soltanto nei mesi estivi a vantaggio di clienti-turisti, in un presidio aperto tutto l'anno.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 dicembre 2003)

COSTA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso:

che la lettura del nuovo disegno di legge sul precariato ha generato violente reazioni tra quegli insegnanti della scuola primaria da anni impegnati nel sostegno, che, anche se privi di specifico titolo di specializzazione, sono in possesso di una specifica competenza sul campo ed oggi si trovano esclusi da qualsiasi percorso formativo volto all'acquisizione del suddetto titolo;

che ciò è accaduto in palese contraddizione con quanto già avvenuto nella scuola secondaria di I e II grado, per la quale è stata prevista la contestuale acquisizione dell'abilitazione per gli specializzati non abilitati e del titolo di specializzazione per il sostegno per quanti già abilitati avessero prestato servizio per almeno centottanta giorni su posti di sostegno;

che altrettanto discriminante appare l'esclusione dal percorso di acquisizione dell'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) che abbiano operato su classe di concorso anziché su sostegno, atteso che, eccezion fatta per l'apposito modulo di formazione relativo all'insegnamento di sostegno, il percorso di formazione non può non riguardare l'acquisizione di competenze trasversali e necessariamente connesse alla specificità di profilo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno modificare il suddetto disegno di legge sul precariato, tenendo in considerazione an-

che le esigenze degli insegnanti di sostegno della scuola primaria e degli insegnanti tecnico-pratici.

(4-05277)

(25 settembre 2003)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale l'onorevole interrogante lamenta che nel disegno di legge sul precariato non siano state inserite previsioni per il conseguimento dello specifico titolo di specializzazione per il sostegno ai docenti della scuola primaria che ne sono privi, ma con esperienze già acquisite nel ramo, e l'abilitazione all'insegnamento agli insegnanti tecno-pratici.

Al riguardo si fa presente che nell'ambito del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, che costituisce il nuovo titolo di accesso per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sono previste attività didattiche di formazione per la funzione docente relative, anche, all'integrazione scolastica per allievi con *handicap*.

Si ritiene, pertanto, che nel percorso formativo di tale laurea siano soddisfatte le esigenze relative alla specializzazione per le attività di sostegno agli alunni disabili della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Riguardo alla possibilità che gli insegnanti tecno-pratici possano conseguire l'abilitazione all'insegnamento, tale eventualità non è prevista nel disegno di legge del 19 settembre 2003, sia per la presenza di un consistente soprannumero su quasi tutte le discipline interessate, sia per l'imminente revisione degli ordinamenti scolastici. Infatti, la ristrutturazione dei percorsi formativi potrà essere realizzata solo sulla base del quadro ordinamentale complessivo che definirà il nuovo sistema educativo nell'ambito dei percorsi liceali, da un lato, e quelli di istruzione e formazione professionale, dall'altro. In attuazione di tale ristrutturazione si procederà, quindi, alla definizione dei piani di studio, ivi comprese le attività laboratoriali, che ovviamente dovranno essere integrate nella complessiva progettazione dei percorsi formativi in funzione del perseguimento degli obiettivi generali e specifici dei percorsi medesimi.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(28 novembre 2003)

CURTO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

dal mese di luglio 2002 è operante in Oria un nuovo sportello della società Poste e Telecomunicazioni Spa, operante in via Frascati presso strutture messe a disposizione dell'Ente dal Comune di Oria;

detto sportello, per impegni assunti dalle competenze Direzione Provinciale delle PT Spa sia verbalmente che con documenti e dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Dott. De Marco in occasione dell'inaugurazione della nuova struttura, doveva costituire un potenziamento e un mi-

glioramento dell'offerta di servizi forniti al cittadino dalla PT Spa in Oria e certamente, non una sostituzione dello storico sportello ubicato nel centro della città in Piazza De' Jacobis;

grazie all'istituzione del nuovo sportello, si sarebbero potuti effettuare necessari lavori di ammodernamento e riqualificazione urbana al vecchio stabile;

circa due terzi della popolazione oritana, specialmente quella anziana residente nel Centro Storico, troverebbe un valido ausilio nella riapertura dell'Ufficio PT Centro di Oria, attese le gravi difficoltà e disagi cui sono sottoposti dalla notevole distanza, in particolare durante i mesi invernali, per raggiungere il nuovo sportello;

ad oggi, nonostante gli impegni assunti e ribaditi, anche alle Autorità comunali competenti, dalla Direzione PT Provinciale Spa, alcun lavoro di recupero ed ammodernamento della vecchia sede PT Centro è stato avviato in concreto;

da più parti è stato chiesto che:

siano avviati al più presto i lavori di ammodernamento e riqualificazione urbana dello sportello Oria Centro delle PT Spa;

sia garantita l'apertura di entrambi gli sportelli con orario 8.30 - 18.30, sì da soddisfare le esigenze degli utenti riducendo il più possibile disagi e inutili attese,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché venga garantita l'apertura di entrambi gli sportelli con orario 8.30 - 18.30.

(4-04790)

(24 giugno 2003)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni - quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione agli uffici postali del Comune di Oria ed in particolare alla mancata riapertura dell'ufficio postale di Oria centro, ha comunicato quanto segue.

Da circa un anno, alla periferia di Oria, è stato aperto un nuovo ufficio postale a seguito della ristrutturazione avvenuta secondo le modalità previste dal «progetto *layout*» capace di assicurare un ambiente moderno e funzionale oltre che garantito sotto il profilo della sicurezza.

La stessa società ha reso noto, inoltre, che nella programmazione del «progetto *layout*» per il 2004 è stato inserito anche un intervento di restauro dei locali patrimoniali di Piazza De Jacobis, che permetterà la successiva ripresa di attività dell'ufficio postale di Oria centro.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 dicembre 2003)

FABRIS. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che in sede di preintesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria non veniva prevista un'adeguata valorizzazione della figura del docente vicario ovvero di quel docente che collabora costantemente con il dirigente della scuola e lo sostituisce in caso di sua assenza;

che, in particolare, la figura del docente vicario non veniva neanche nominata dal testo della citata preintesa contrattuale;

che le problematiche relative al trattamento economico del docente vicario venivano di fatto così rinviate alla contrattazione di istituto e senza la previsione di alcun stanziamento specifico;

che questo comporta che l'eventuale retribuzione accessoria attribuita a tali docenti sarà di fatto determinata in modo meramente aleatorio dalla disponibilità dei soggetti interessati a tale contrattazione;

che tale situazione determina una forte involuzione rispetto alle condizioni stabilite dal precedente contratto con il quale si faceva affidamento almeno su un compenso lordo annuo di euro 1.500 (a differenza dell'attuale contratto che non prevede alcun tipo di compenso);

che, inoltre, risulta non riconosciuta a tali docenti l'indennità di direzione alla quale avevano diritto, sia pure limitatamente ai giorni di effettiva sostituzione del dirigente;

considerato:

che il docente vicario svolge una funzione di fondamentale importanza nell'ambito della scuola;

che il docente vicario è la figura che opera in stretta collaborazione con il dirigente scolastico;

che, in particolare, il vicario sostituisce il dirigente in caso di assenza e si accolla in tal caso l'intera responsabilità della gestione della scuola;

che, in attesa che venga dato il giusto riconoscimento normativo a questa figura, è indubbio che oggi i vicari possano considerarsi dal punto

di vista giuridico veri e propri docenti che svolgono funzioni superiori e che la loro posizione debba essere adeguatamente regolamentata dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali in sede di preintesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola non sia stata riconosciuta alla figura del docente vicario una retribuzione accessoria certa e adeguata;

se non si ritenga di intervenire direttamente in sede di autorizzazione governativa al perfezionamento del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola affinché l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali di Categoria sanino le omissioni denunciate nella presente interrogazione.

(4-05291)

(25 settembre 2003)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto l'onorevole interrogante lamenta che nella preintesa per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola» manca il riconoscimento contrattuale e retributivo della figura del collaboratore vicario e sollecita interventi in sede di autorizzazione governativa al perfezionamento del contratto medesimo affinché l'ARAN e le Organizzazioni sindacali sanino le lacune segnalate.

A tale riguardo, si fa prima di tutto presente che il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola» per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 è stato sottoscritto in data 24 luglio 2003, pertanto al momento della presentazione dell'interrogazione in riferimento il contratto stesso era stato già perfezionato.

Nel merito, si fa presente quanto segue.

Conformemente a quanto espressamente previsto per i dirigenti scolastici dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, l'articolo 31 del suddetto Contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce che – in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi – il dirigente scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, può avvalersi di due docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti da retribuire in sede di contrattazione d'istituto con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per tali collaborazioni.

Le suddette disposizioni affidano pertanto al dirigente scolastico sia l'individuazione dei due docenti collaboratori di cui intende avvalersi, sia le valutazioni in ordine ai compiti da delegare ai due docenti che riterrà di individuare..

Lo stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro, all'articolo 142, dispone inoltre che tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non ap-

plicabili con la firma definitiva del medesimo Contratto collettivo nazionale di lavoro ed indica, di seguito, le norme che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola.

Tra tali norme figura l'articolo 69 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto scuola - del 4 agosto 1995, concernente la corresponsione dell'indennità di funzioni superiori al preside incaricato e al docente vicario che sostituisce a tutti gli effetti il capo di istituto per un periodo superiore a quindici giorni nei casi di assenza o di impedimento, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale di dirigente scolastico e quello di docente.

Per completezza di informazione, va aggiunto che l'istituto dell'esonero e del semiesonero mantiene la sua validità con gli adattamenti resi necessari dalla sopraggiunta normativa, sopra citata, in materia di collaborazione con il dirigente scolastico.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(28 novembre 2003)

FAVARO, BIANCONI, ASCIUTTI, CARRARA, TREDESE, GUBETTI, MAINARDI, ARCHIUTTI, FALCIER, PASINATO, DE RIGO, ALBERTI CASELLATI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

sulla base del protocollo sottoscritto in ARAN il 7 luglio 2003 sono state indette le elezioni per il rinnovo delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nel comparto scuola;

per partecipare a tali elezioni l'Unione sindacale ANP - ANQUAP / CIDA, che associa docenti e funzionari amministrativi, sta presentando liste negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado;

l'ANP - organizzazione sindacale rappresentativa maggioritaria della dirigenza scolastica, ma che associa anche docenti - ha indetto assemblee negli Istituti scolastici, per partecipare alla campagna per l'elezione delle RSU;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota del 22.10.2003, ha trasmesso a tutti gli uffici dell'amministrazione scolastica e a tutte le scuole una nota dell'ARAN, di pari data, nella quale si sostiene che, per l'elezione delle RSU, possono tenere assemblee sui luoghi di lavoro solo i sindacati rappresentativi e non anche gli altri, neppure al di fuori dell'orario di servizio; inoltre, che la partecipazione del personale ad assemblee non indette dai sindacati rappresentativi comporta una assenza ingiustificata dal servizio;

il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il quadriennio 2002-2005, sottoscritto in data 24 luglio 2003, all'art. 8 limita il diritto di indire assemblee sindacali sui luoghi di lavoro, anche al di fuori dell'orario di servizio, ai soli sindacati rappresentativi ed alle RSU nel loro complesso e, in tal modo, pretende di istituire il monopolio dei

sindacati già rappresentativi sul diritto di assemblea, in contrasto con i principi costituzionali della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e della libertà di associazione sindacale (art. 39), e con lo Statuto dei lavoratori (legge 20.5.1970, n. 300, articoli 14, 19 e 20);

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia incompatibile con i principi generali dell'ordinamento democratico che tale situazione di privilegio venga di fatto introdotta riducendo gli spazi di libertà sindacale definiti dalla legge, attraverso un contratto sottoscritto dagli stessi soggetti che di tale privilegio vengono ad essere beneficiari;

se non ritenga che una campagna elettorale per le RSU, nella quale solo alcuni pretendono di detenere il diritto di far conoscere il proprio punto di vista agli elettori (escludendone tutti gli altri, con l'avallo della parte datoriale - l'ARAN), si collochi in aperto contrasto con i principi generali dell'ordinamento democratico della Repubblica e violi il diritto dei singoli lavoratori a conoscere ed a discutere tutte le posizioni in campo, prima di decidere con cognizione di causa a chi attribuire il proprio voto;

in particolare, se il Ministro non ritenga che il diritto di indire assemblee e quello di prendervi parte siano in capo, per legge, a soggetti diversi. Il primo è riconosciuto ai soggetti sindacali che soddisfino determinati requisiti (per quanto riguarda l'ANP, l'aver firmato contratti di lavoro applicati nell'unità produttiva, cioè nella singola scuola: e questo è il caso di tutte le scuole italiane). Il secondo diritto - quello di prender parte alle assemblee legittimamente indette - è un diritto di cui i lavoratori usufruiscono *uti singuli* e non è collegato alla natura o alla denominazione del sindacato promotore, tanto è vero che non è richiesta l'adesione ad alcun sindacato per prender parte alle assemblee che si svolgono nei luoghi di lavoro. Il lavoratore non è tenuto a sapere o a verificare se il sindacato in questione sia o non sia rappresentativo, né a svolgere alcun altro accertamento preventivo; tanto meno può essere sanzionato per assenza ingiustificata per aver esercitato un diritto riconosciuto dalla legge e dalla stessa Costituzione, ed al quale l'unico limite legittimo è quello del monte ore annuo (limitatamente, fra l'altro, a quelle svolte in orario di servizio);

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per ricondurre la campagna elettorale delle RSU - ed in generale la regolazione delle attività sindacali nella scuola - ai principi generali dell'ordinamento democratico della Repubblica, superando l'attuale situazione di monopolio che le organizzazioni sindacali già consolidate pretendono di attuare a danno di tutti gli altri soggetti sindacali.

(4-05508)

(29 ottobre 2003)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto, riguardante la possibilità di indire assemblee nei luoghi di lavoro da parte

dell'unione sindacale AP-CIDA in vista delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

Al riguardo si fa presente che la normativa che regola le assemblee sindacali, attualmente in vigore, è quella contenuta nell'articolo 2 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 che ha stabilito le regole per le elezioni delle RSU nei comparti del pubblico impiego.

Per quanto attiene il comparto scuola, il recente Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003 nel confermare il contenuto del citato articolo 2 del Contratto collettivo nazionale quadro del 1998, ha più specificatamente regolamentato, all'articolo 8, l'esercizio del diritto di assemblea nel comparto medesimo. In particolare, il comma 3 individua i soggetti autorizzati ad indire assemblee e cioè:

«Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;

b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'articolo 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali».

In particolare, poi, sull'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole interrogante, è stato posto un quesito all'ARAN che, con nota n. 7295 del 22 ottobre 2003 ha fatto presente «che l'ANP, non essendo rappresentativa nel comparto scuola, non è titolare del diritto citato e, pertanto, non può indire assemblee del personale docente e ATA. La stessa è invece organizzazione sindacale rappresentativa nell'area V e quindi può indire l'assemblea in orario di lavoro per i dirigenti scolastici, nel limite orario annuo previsto e nel rispetto delle procedure, con la precisazione che alla stessa non può partecipare il personale docente o ATA, appartenente al comparto. Nel caso in cui ciò avvenga l'assenza dal lavoro risulta ingiustificata».

Si fa inoltre presente che l'accordo quadro del 7 agosto 1998, che ha stabilito le regole per le elezioni delle RSU nei comparti del pubblico impiego, non ha introdotto elementi ulteriori e specifici per la competizione elettorale. Pertanto, le uniche norme di riferimento da seguire anche durante la prossima tornata elettorale sono, attualmente, quelle sopra illustrate.

Si ricorda infine, che, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sotto-

scrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

Pertanto, essendo la materia compiutamente disciplinata da norme legislative e contrattuali, nessuna discrezionalità può essere riconosciuta all'Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(9 dicembre 2003)

FILIPPELLI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che diventano sempre più insistenti le voci secondo le quali alcuni imbottiglieri e confezionatori, operanti nel Nord Italia, immetterebbero sul mercato nazionale vini provenienti dall'Argentina, pagati a prezzo molto basso e fatti passare attraverso la Spagna e il Portogallo, spacciandoli poi come vini comunitari;

che se ciò dovesse corrispondere a verità si tratterebbe di una grave violazione delle norme comunitarie che regolamentano il mercato vitivinicolo;

che, se le voci dovessero essere fondate, l'operazione illecita e truffaldina metterebbe in difficoltà il mercato italiano, e arrecherebbe un gravissimo danno al settore viticolo, in modo particolare a quello meridionale e specialmente a quello calabrese, rappresentato soprattutto dalle D.O.C. Cirò, Melissa, Donnici, Bivongi, Greco di Bianco, Lamezia, Pollino, Sant'Anna di Isola Caporizzuto, San Vito di Luzzi, Savuto, Scavigna, Verbicaro che, dopo anni di sacrifici, di sperimentazioni, di dispendio di energie fisiche e finanziarie da parte delle Aziende produttrici, sono pervenuti ad un *restyling*, che ha permesso loro di occupare uno spazio qualificato di mercato, che potrebbe essere insidiato o messo in discussione da detta operazione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo:

siano a conoscenza dei fatti di cui alla presente interrogazione;

ritengano opportuno attivarsi subito per verificare quanto sopra e l'eventuale entità del fenomeno in atto;

ritengano opportuno e necessario allertare gli organi preposti al controllo comunitario e nazionale, o quale altra iniziativa intendano assumere.

(4-05639)

(25 novembre 2003)

SPECCHIA. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che alcuni giorni or sono il Presidente delle cantine sociali di Puglia ha lanciato con grave allarme che, se i fatti denunciati rispondessero

al vero, vi sarebbe un gravissimo danno al settore vitivinicolo pugliese e a quello italiano più in generale;

che in particolare alcuni imbottiglieri e confezionatori del Nord Italia acquisterebbero, pagando in dollari, enormi quantità di vino di provenienza argentina per poi diffonderlo sul mercato attraverso la Spagna e il Portogallo, spacciandolo per vino comunitario;

che questa operazione risulterebbe molto conveniente in quanto il vino verrebbe acquistato a prezzi più bassi rispetto a quelli imposti dall'Unione europea, e ciò sarebbe una grave violazione delle norme europee che regolamentano il mercato vitivinicolo;

che è necessario che gli organi preposti al controllo a livello comunitario e nazionale verificino subito se quanto innanzi indicato risponda al vero e l'entità del fenomeno in atto,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali urgenti iniziative intendano assumere.

(4-05617)

(13 novembre 2003)

RISPOSTA. (*) – La problematica oggetto dell'interrogazioni è all'esame dell'Amministrazione, che ha disposto tempestivamente gli opportuni accertamenti.

Infatti, l'Ispettorato centrale repressione frodi, come Organo tecnico di controllo del Ministero, aveva già ricevuto una circostanziata denuncia in ordine al fenomeno segnalato nell'atto di sindacato ispettivo.

Di conseguenza, è stato costituito un apposito gruppo di ispettori al quale è stato affidato il compito di indagare sul fenomeno del vino importato dall'Argentina e divenuto comunitario con il transito in Spagna o Portogallo.

L'Ispettorato, tramite la speciale *task force*, ha disposto ispezioni presso i punti ove l'introduzione del prodotto in questione è più probabile e presso i possibili acquirenti ed utilizzatori del prodotto stesso, al fine di individuare qualsiasi tipo di frode, frodi che vanno dalla irregolare introduzione di vino e prodotti vinosi di provenienza extra comunitaria all'impiego di tali prodotti come vini italiani nella fase dell'imbottigliamento e della messa in consumo.

Allo stato gli accertamenti in corso non hanno dato alcun esito, ma l'Amministrazione non mancherà di proseguire nell'azione ispettiva.

A tal fine, infatti, nel quadro dei rapporti di collaborazione esistenti, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvarrà della collaborazione del

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Comando Carabinieri politiche agricole, dell'agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(28 novembre 2003)

FRAU. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sul quotidiano il «Corriere della Sera» del 18 settembre 2003 è apparso a pagina 10 un articolo dal titolo «Rai, l'esercito degli stipendiati in cerca di incarico»;

dalla lettura dell'articolo si evince come attualmente vi sia in Rai una lunghissima lista di dipendenti regolarmente pagati senza essere utilizzati in nessuna mansione;

in omaggio ai principi di una democrazia trasparente, secondo i quali è giusto che chi svolge una attività finanziata da denaro pubblico deve rendere conto alla collettività del proprio operato, e in considerazione del fatto che la Rai utilizza denaro del contribuente attraverso il pagamento del canone e attraverso l'ingente finanziamento statale per lo svolgimento del cosiddetto servizio pubblico,

si chiede di sapere:

se non si ritenga doveroso, in analogia a quanto giustamente viene fatto per chiunque svolga un ruolo istituzionale o comunque al servizio della collettività, rendere pubblici gli stipendi, e i *benefits*, dei dipendenti della Rai in tutte le diverse categorie nelle quali essi operano e l'esatta funzione che essi svolgono all'interno dell'azienda, nonché quelli dei consulenti, giornalisti e non;

quali strumenti di controllo sulla gestione del denaro pubblico abbia svolto o stia svolgendo il Ministero dell'economia e delle finanze, soprattutto in questo periodo di difficile situazione economica nel quale risulta particolarmente doverosa una opera attenta di ottimizzazione delle risorse dello Stato e di eliminazione degli sprechi;

a quanto ammonti il costo globale annuale del personale giornalistico pagato ma non utilizzato.

(4-05228)

(23 settembre 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria, la quale ha comunicato quanto segue.

Motivi connessi alla tutela della *privacy* non consentono di rendere pubblici gli stipendi, i *benefit* e quant'altro attenga al rapporto di lavoro dell'azienda con i propri dipendenti.

I dati attinenti alle dinamiche, anche retributive, del personale RAI – secondo quanto precisato dalla concessionaria – trovano il loro momento di conoscibilità, nell'ambito del flusso informativo regolato dall'articolo 2, comma 8 della legge 25 giugno 1993, n. 206 recante «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo». Tale norma, come noto, prevede che il Consiglio di amministrazione della società riceva periodicamente, dal direttore generale, una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione unitamente ai dati informativi sugli atti e sui contratti aziendali, con valore superiore all'entità delle procure conferite ai dirigenti di primo livello, sulle assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale.

In conclusione la RAI ha espresso l'avviso che superiori ragioni di riservatezza, oltre alle possibili ripercussioni giudiziarie per violazione della legge sulla *privacy*, ostano alla divulgazione di dati delicati il cui flusso informativo è disciplinato da una specifica disposizione legislativa.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 dicembre 2003)

GABURRO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che gli organi collegiali territoriali della scuola – istituiti quasi trent'anni fa con il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 – devono essere ristrutturati, in quanto:

le attuali competenze e la composizione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione non sono più coerenti con il riformato sistema dell'istruzione, ed in particolare con il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, concernente il trasferimento di funzioni e compiti, anche per la scuola, a Regioni ed Enti Locali; con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che novella l'articolo 117 della Costituzione; nè, tantomeno, con la conseguente dislocazione dei poteri prevista dal disegno di legge Atto Senato n. 1545, in discussione in Parlamento;

soppressi i Provveditorati agli studi ed attivate le Direzioni regionali all'istruzione, i Consigli scolastici provinciali risultano insussistenti, mentre appare necessaria l'attivazione di organi collegiali territoriali di livello regionale;

i Consigli scolastici distrettuali, da alcuni anni, si ritrovano in una situazione di degradante efficienza a causa:

del loro perdurante stato di *prorogatio* imposto dall'attesa ristrutturazione, prevista fin dal 15 marzo 1997, dalla legge n. 59;

della loro spropositata composizione, a scapito di una qualificata partecipazione di livelli essenziali di rappresentanza delle parti istituzionali e sociali interessate;

della precarietà dei supporti amministrativi, perché mai dotati di un organico stabile ed adeguato;

della sovrapposizione di compiti inizialmente ad essi conferiti, ma poi ridistribuiti a tanti altri soggetti da una successiva stratificazione di leggi e norme, e della decrescente dotazione finanziaria;

delle frequenti omissioni dei loro compiti – che pur formalmente permangono fino alla loro sostituzione – da parte dei vari livelli istituzionali, anche a causa della quinquennale incertezza provocata dall'attesa loro ristrutturazione;

constatato:

che l'art. 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, già delegava il Governo all'emanazione, entro sei mesi, di un decreto legislativo di riforma degli organi di cui si tratta;

che dopo due anni, il 30 Giugno 1999 veniva emanato il decreto legislativo n. 233 di riforma di tali organi il quale, tuttavia, prima della sua entrata in vigore – essendo ritenuto perfezionabile – veniva sospeso per effetto dell'art. 6 del decreto-legge n. 411 del 23 novembre 2001, convertito dalla legge n. 463 del 31 dicembre 2001;

che, di conseguenza, l'art. 7 della legge n. 137 del 6 luglio 2002 ha delegato il Governo all'emanazione «di uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi» del pre-richiamato decreto legislativo n. 233/99;

che, allo stato, ancora nessun provvedimento è stato adottato per tale delega, probabilmente in attesa che si compia l'*iter* legislativo del federalismo;

considerato:

che, intanto, relativamente ai Consigli scolastici distrettuali, il comma 4 dell'articolo 35 della legge finanziaria relativa all'anno 2003, n. 289 del 2002, dispone la restituzione ai compiti di istituto (dunque alle scuole) del personale amministrativo in servizio presso i Distretti scolastici a partire dal prossimo settembre 2003;

che, con riferimento a tale disposizione, alcune Direzioni regionali della pubblica istruzione hanno ritenuto di poter imporre ai Distretti anche l'adozione, limitata a tale data, dei bilanci di previsione per il 2003, con una ulteriore riduzione della dotazione finanziaria di funzionamento, con ciò presupponendo di fatto, *extra lege*, l'inattività di tali organi con il prossimo 31 agosto 2003,

si chiede di sapere:

quali siano i tempi e i modi in cui si intenda provvedere alla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;

immaginando che tale riforma non possa intervenire e compiersi entro il 31 agosto prossimo, quali provvedimenti immediati si intenda promuovere entro tale data per:

risolvere il problema del personale amministrativo nei Distretti per l'anno scolastico 2003-04;

coordinare un atteggiamento uniforme delle Direzioni Regionali, tale da non compromettere l'esistente in attesa della ristrutturazione degli organi locali;

non mortificare e disperdere, prima della loro riforma, un servizio per la scuola che in tali organi essi tanti volontari hanno in diversi modi espresso.

(4-04951)

(14 luglio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale l'onorevole interrogante chiede che, nelle more di emanazione del decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della scuola a livello territoriale, vengano adottate iniziative per non compromettere l'esistenza dei distretti scolastici prima della loro riforma, tenuto conto che l'articolo 35, comma 4, della legge n. 289 del 2002, finanziaria 2003, ha disposto la restituzione ai compiti d'istituto del personale amministrativo in servizio presso i distretti stessi dal settembre 2003.

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che, nell'esercizio della delega prevista dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, il Governo è in procinto di approvare in via preliminare il decreto legislativo recante norme di riordino degli organi collegiali territoriali della scuola sia a livello locale, sia a livello nazionale; il provvedimento sarà successivamente inviato alla Conferenza unificata per il prescritto parere e poi tornerà in Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

Nelle more di emanazione del decreto legislativo, gli Uffici scolastici regionali hanno già intrapreso o sono in procinto di intraprendere le misure organizzative idonee per corrispondere alle peculiari esigenze dell'ambito territoriale di loro pertinenza.

In via generale, ed a mero titolo di contributo, in data 27 ottobre 2003, ai medesimi Uffici scolastici regionali sono state, comunque, prospettate alcune possibili linee di intervento, per consentire ai distretti scolastici – che non possono in atto avvalersi di personale della scuola all'uopo utilizzato – di poter svolgere le incombenze relative ai loro compiti. In particolare, è stato suggerito di valutare la possibilità, sentite le organizzazioni sindacali, di assegnare a detti organi personale docente collocato temporaneamente o permanentemente fuori ruolo, per garantire continuità alle iniziative da intraprendere ed alla definizione di procedure e adempimenti eventualmente in corso, oppure, se ciò non fosse possibile, o non vi fossero attività in corso di definizione, di dare incarico ad una istituzione scolastica per curare la sistemazione e la custodia di atti significativi e per fornire all'occorrenza supporto.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(28 novembre 2003)

GRECO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che l'Organizzazione mondiale della sanità ha richiamato l'attenzione sul problema dei rischi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico, indicato come una delle prime quattro emergenze del mondo contemporaneo;

che le principali fonti di tale tipo di inquinamento sono state individuate nelle tecnologie per il trasporto dell'energia elettrica (elettrodotti ad alta tensione) e per le radiotelecomunicazioni (antenne emittenti radio-tv e telefonia cellulare);

che da indagini sanitarie sarebbe emerso tra l'altro un aumento dell'incidenza di leucemie infantili tra i residenti in prossimità delle linee elettriche ad alta tensione, soggetti che sono i più esposti ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti;

che la preoccupazione per l'inquinamento elettromagnetico è particolarmente avvertita nelle città meridionali e ancor più segnatamente in quelle pugliesi, per la presenza in alcune zone di un rilevante numero di elettrodotti e di ripetitori radio-tv, in taluni casi installati persino in disprezzo alle vigenti prescritte distanze minime dalle abitazioni e alle più elementari ragionevoli cautele dettate dalle situazioni contingenti;

che, con riferimento alla situazione pugliese, vengono qui segnalate le particolari condizioni in cui versano le città di Monopoli (contrada Lamantia, la Loggia di Pilato e Antonelli) e di Corato (contrada Ripanno-Murgetta), per la presenza di una selva di ripetitori radio-tv e di elettrodotti per alta tensione, sovrastanti o a breve distanza di abitazioni;

che ancora più pericolosa è la situazione in cui verserebbe la città di Barletta, il cui sindaco, malgrado le precedenti denunce di movimenti civili e politici che hanno costituito oggetto dell'interrogazione 4-03612 del 15 gennaio 1997, avrebbe permesso l'apertura e la inaugurazione in data 19 aprile 2002 di un centro sportivo (pattinodromo) in via Boito del quartiere Borgovilla, attraversato da un elettrodotto per alta tensione, fonte di grande preoccupazione, oltre che per i residenti nelle zone anche per il posizionamento sotto i tralicci del mercato settimanale;

che la situazione in cui versano le tre città e in particolare quella di Barletta non risulta in linea con quanto stabilito dall'Organizzazione mondiale per la sanità a tutela della salute, intesa, oltre che come assenza di malattie, anche come stato di benessere fisico-sociale-mentale dell'individuo e come tale tutelabile anche dal semplice disagio del rischio di subire danni dalla presenza di campi elettromagnetici, considerati dall'Agenzia internazionale sulla ricerca sul cancro come probabili cause cancerogene e come una delle prime quattro emergenze del mondo contemporaneo;

che proprio per questo l'Istituto superiore della sanità e l'ISPESL hanno invitato i governanti ad adottare il «principio di cautela» nella tutela della salute della popolazione da tale rischio ambientale;

che il Ministro dell'ambiente dell'epoca, rispondendo alla sopramenzionata interrogazione 4-03612, concludeva con il considerare «per

questo tipo di impianti (elettrorodotti ed impianti radio-tv), l'esigenza di intraprendere opportune iniziative a tutela della salute dei cittadini»;

che nel caso del comune di Barletta non sembra che il governo della città si sia preoccupato di far precedere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sportivo da richieste di intervento e pareri di valutazioni preventive dagli appositi organi competenti, quali il Comitato regionale istituito dalla legge regionale n. 29/1993, la Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), l'Associazione internazionale per le protezioni radiologiche (IRPA-INRG),

si chiede di sapere quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo nei confronti del Comune di Barletta a tutela della salute e della sicurezza della popolazione, messe a rischio dalla installazione nel quartiere Borgovilla di un potente elettrodotto, sotto il quale risulta per altro posizionato l'attuale mercato settimanale e nelle cui adiacenze è stato dallo stesso sindaco della Città inaugurato di recente un pattinodromo.

(4-02202)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i problemi legati all'inquinamento elettromagnetico nella regione Puglia, si riferisce che la competente direzione di questo Ministero ha svolto un'indagine per conoscere i livelli di emissione elettromagnetica dovuti alla presenza di elettrodotti, impianti di telecomunicazione e radio-telesivi, presenti in alcune zone della Puglia, in particolare nelle città di Barletta, Monopoli e Corato.

Nella nota trasmessa dall'Ufficio territoriale del Governo di Bari si rende noto che l'Amministrazione comunale di Barletta ha intrapreso un'azione volta allo spostamento dell'elettrodotto transitante nel quartiere Borgovilla.

Il giorno 11 ottobre 2001, la delibera della Giunta comunale n. 240, ha affidato al IV settore l'incarico di redigere un programma per risolvere alcune problematiche ambientali ed urbanistiche della città, con particolare riferimento al fenomeno delle emissioni elettromagnetiche, derivanti dall'attraversamento nell'abitato di linee ad alta tensione delle Ferrovie dello Stato.

Il piano è stato inviato alla società che si occupa delle infrastrutture ferroviarie (RFI), che, dopo averlo esaminato ed a seguito di incontri con i rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Barletta, in data 19 novembre 2001, ha aderito all'impostazione generale volta allo spostamento dell'elettrodotto e della sottostazione elettrica di Barletta, assicurando nel breve periodo la fissazione di ulteriori atti finalizzati alla formalizzazione dell'intesa.

Il 1° febbraio 2002, la Giunta comunale di Barletta ha approvato lo studio di fattibilità per il «risanamento» del quartiere Borgovilla, che prevede l'ipotesi di finanziare lo spostamento dell'elettrodotto a servizio della sottostazione elettrica.

Il 14 maggio 2002 è stato sottoscritto l'accordo per lo spostamento dell'elettrodotto in questione da parte del sindaco di Barletta ed un rappresentante della società RFI.

Si precisa, comunque, che i dati ottenuti con le rilevazioni strumentali effettuate in data 19 novembre 2002 dal PMP (Presidio multizonale di prevenzione) di Bari mostrano limiti notevolmente inferiori a quelli contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1992 che disciplina, fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, le emissioni prodotte dagli elettrodotti.

Nell'area della città di Monopoli, denominata contrada Impalata, il sopralluogo condotto dai tecnici del PMP di Bari ha evidenziato la presenza di antenne di telecomunicazioni e radiotelevisive fissati a tralicci esistenti nella zona.

Fino ad oggi sono state eseguite diverse rilevazioni strumentali, alcune precedenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 381 del 1998 relativo agli impianti radioelettrici; l'ultima presa in esame, in cui sono stati ulteriormente aumentati i punti di misura, risale al settembre 2001. Nelle aree oggetto di indagine, il valore di campo elettrico è risultato inferiore al limite di esposizione di 20 V/m, imposto dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 381 del 1998, nei luoghi in cui la popolazione trascorre meno di quattro ore giornaliere. Tuttavia, in alcuni punti di misura si è verificato il superamento dell'obiettivo di qualità di 6 V/m, imposto dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998, nei luoghi in cui la popolazione trascorre più di quattro ore giornaliere.

La relazione tecnica redatta dal settore fisico-ambientale del PMP di Bari è stata inviata al sindaco della città di Monopoli, al fine di adottare la riduzione a conformità degli impianti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Nella contrada Loggia di Pilato (Monopoli) sono presenti delle antenne per telecomunicazioni e per la diffusione radiotelevisiva. Le misurazioni condotte nel 1997, antecedenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 381 del 1998, mostrano il superamento dell'obiettivo di qualità ma non del valore di attenzione; invece le emissioni rilevate nello stesso periodo nella contrada Antonelli (Monopoli), generate da un'antenna per la trasmissione radiofonica, risultano nella norma.

L'indagine nella città di Corato (Monte Ripanno), effettuata congiuntamente, in data 6 aprile 2000, dai tecnici del PMP dell'AUSL Bari/4 e dal Dipartimento di prevenzione della ASL Bari/1, ha evidenziato la presenza di sette tralicci su ciascuno dei quali sono installate le antenne di diverse emittenti radio-televisive.

I valori rilevati con uno strumento a banda larga sono risultati superiori all'obiettivo di qualità di 6 V/m, imposto dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998, nei luoghi in cui la popolazione trascorre più di quattro ore giornaliere. Una successiva analisi spettrale ha permesso di individuare il contributo di ogni singola sorgente di emissione al campo elettrico globale. Le conclusioni riportate nella relazione tecnica mostrano

livelli di emissione elevati in corrispondenza di una proprietà limitrofa agli impianti e indicano la necessità di procedere alla riduzione a conformità, secondo quanto previsto nell'allegato C del decreto ministeriale n. 381 del 1998.

Infine, si rappresenta che la direzione competente ha fatto riserva di comunicare all'interrogante, al ricevimento da parte delle Amministrazioni locali competenti di una nota informativa concernente lo stato di avanzamento degli interventi di riduzione a conformità, ulteriori informazioni.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(4 dicembre 2003)

MALABARBA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –

Premesso che:

l'aeroporto di Sigonella è sede di una base militare della NATO e degli USA e funge da principale supporto alla VI flotta della Marina statunitense;

sono avvenute in questi anni continue violazioni delle leggi anti-mafia sugli appalti e della sovranità nazionale per le operazioni di polizia effettuate dai militari USA nei paesi limitrofi alla base;

l'aeroporto di Fontanarossa – Catania – che ha un traffico di 5 milioni di passeggeri l'anno, dipende dai radar militari di Sigonella, che impongono le proprie esigenze e precedenze;

a seguito delle eruzioni e della cenere dell'Etna, per lunghe settimane il traffico aereo è stato dirottato verso altri aeroporti, con gravi danni per i passeggeri, il commercio ed il turismo siciliano,

si chiede di sapere se, in ordine alle aspirazioni profonde dei cittadini italiani e siciliani in particolare ad una pace duratura, non si ritenga di dover accogliere la richiesta di riconversione della base militare in un grande aeroporto civile che moltiplichi le prospettive occupazionali e trasformi la Sicilia in un ponte di pace e di cooperazione fra i popoli del Mediterraneo.

(4-03839)

(11 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento alle problematiche rappresentate dall'interrogante, si reputano necessarie alcune considerazioni preliminari.

Il profondo processo di ristrutturazione, revisione e semplificazione dell'organizzazione militare, avviato in questi ultimi anni ed in corso di progressiva e completa attuazione, impostato in conformità ai dettami di una serie di provvedimenti normativi, ha comportato la necessità di riorganizzare le strutture operative e di supporto, attraverso l'ottimizzazione di tutte le componenti (comando, operativa, scolastico-addestrativa, logistica e territoriale).

In tale ottica, è stato deciso di concentrare la componente dei velivoli anti-sommergibile (Antisom) da Elmas sull'aeroporto di Sigonella, in considerazione sia della carenza di espandibilità dell'aeroporto di Elmas, sia dei crescenti interessi da parte dell'Aviazione civile (probabile passaggio di *status* dell'aeroporto di Elmas da «militare aperto al traffico civile» a «civile») e delle altre Forze armate – Corpi armati dello Stato (Marina militare, Capitanerie di porto, Carabinieri e Guardia di finanza).

Tale scelta è stata, altresì, determinata dall'indiscussa importanza che la base di Sigonella riveste quale «polo» prettamente militare, nonché, in un ampio disegno strategico, dall'alta valenza della base medesima, tenuto conto della sua posizione in relazione ai potenziali Teatri di crisi internazionale.

Ciò detto, entrando nel merito delle questioni poste nell'atto di sindacato ispettivo, si osserva che il radar militare di Sigonella fornisce il servizio di controllo-avvicinamento indifferentemente a velivoli militari e civili in arrivo e partenza dagli aeroporti di Sigonella e Fontanarossa.

Tale servizio è fornito nel rispetto delle norme internazionali che l'International Civil Aviation Organization (ICAO) e l'Eurocontrol (EU-ROC) hanno posto a garanzia della sicurezza di tutti i voli.

Relativamente, poi, alle azioni intraprese al fine di garantire lo svolgimento, in sicurezza, delle attività di volo sugli scali aeroportuali di Catania (Fontanarossa e Sigonella), nell'eventualità dovessero ripetersi imprevedibili fenomeni naturali, quali eruzioni e nubi vulcaniche, sono allo studio – di concerto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e con l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia – adeguate procedure volte a garantire, attraverso il monitoraggio e l'osservazione dei fenomeni vulcanici, l'operatività dei citati scali aeroportuali anche in presenza di eruzioni in atto.

Per quanto concerne, in ultimo, la presenza delle Forze statunitensi sullo scalo aeroportuale di Sigonella, si specifica che l'utilizzo della base discende da specifici accordi bilaterali sottoscritti dai Governi italiano e statunitense su base di assoluta pariteticità e reciprocità, i quali disciplinano gli aspetti della presenza e delle attività dei contingenti militari USA.

In particolare, l'utilizzo dell'aeroporto di Sigonella è disciplinato dal «Bilateral Infrastructure Agreement» (BIA) firmato dai due Paesi (Italia e USA) il 20 ottobre 1954, in base al quale il nostro Governo autorizza gli Stati Uniti ad utilizzare e/o far funzionare le installazioni concordate, mentre il Governo USA si impegna ad utilizzare le installazioni per assolvere ai propri impegni NATO.

Altro documento di interesse è il «Memorandum relativo alla base aerea di Sigonella» firmato tra i due Governi in data 8 aprile 1957, con il quale l'installazione di Sigonella, nelle aree definite, è posta a disposizione – nel quadro NATO – delle Forze armate statunitensi.

Peraltro, è in corso di predisposizione un nuovo «Accordo Tecnico» tra Italia ed USA sull'utilizzo delle installazioni militari situate sul sedime di Sigonella.

In conclusione, alla luce di quanto precede, non appare perseguibile l'ipotizzata possibilità di riconvertire l'attuale base militare di Sigonella in scalo civile.

Al riguardo, è utile sottolineare che l'aeroporto di Fontanarossa, ubicato nelle immediate vicinanze di Sigonella, potrebbe sopportare agevolmente un incremento del traffico di passeggeri con mirati adeguamenti ed investimenti di risorse.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(9 dicembre 2003)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002 ha introdotto nuove norme per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione;

che con tale decreto gli impianti di telecomunicazione diventano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento;

che il decreto sopracitato lede l'autonomia dei Comuni sottraendo loro il potere di pianificazione urbanistica e privandoli quindi dell'unico strumento di effettivo controllo di attività che suscitano reazioni di opposizione da parte dei cittadini;

che inoltre l'esposizione protratta della popolazione alle emissioni delle antenne per le telecomunicazioni risulta essere potenzialmente lesiva per la salute e l'incolumità delle persone, e che davanti all'incertezza scientifica sugli effetti di tali esposizioni è d'obbligo il «principio precauzionale»;

che i Comuni, quali interlocutori istituzionali più vicini ai cittadini, debbono avere i poteri necessari per orientare la pianificazione del territorio e lo sviluppo verso livelli di compatibilità, anche al fine di tutelare la salute pubblica;

che molti Comuni si sono già espressi in modo critico verso le sopracitate norme di legge,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire al fine di modificare le norme per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, nel senso di attribuire ai Comuni le competenze per determinare, all'interno della pianificazione urbanistica locale, le aree sulle quali è incompatibile o inopportuno realizzare tali infrastrutture.

(4-04662)

(4 giugno 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, come noto, il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 303 depositata il 1° ottobre 2003.

Tale decisione non ha creato, tuttavia, vuoti normativi e le attività di realizzazione di impianti per le telecomunicazioni potranno proseguire nel rispetto dell'ambiente, della salute e dello sviluppo: infatti il decreto citato è stato parzialmente trasfuso nel nuovo codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (vedasi in particolare gli articoli da 86 a 94).

Le richiamate disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche non sottraggono alcuna competenza alle Regioni né alcuna prerogativa dei Comuni in materia di pianificazione del territorio o di ordinamento degli enti locali, in quanto intervengono sulle fasi procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni con l'obiettivo, comune ad altri settori dell'ordinamento, di semplificazione e snellimento amministrativo.

In conseguenza di detta semplificazione dell'azione amministrativa, gli enti locali, ai sensi dell'articolo 87 del codice, sono i titolari di ogni potere decisorio in ordine al rilascio o al diniego della autorizzazione alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della stessa legge n.36/01 e relativi provvedimenti di attuazione.

Pertanto, l'intera procedura autorizzatoria è preordinata al rigoroso rispetto dei limiti fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

In base al citato articolo 87 del codice l'istanza di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio dell'ente locale ed inoltrata contestualmente all'Organismo competente che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. I citati Organismi competenti, inoltre, devono monitorare continuamente tutti gli impianti, affinché, ai sensi della normativa vigente, non vengano superati: i limiti di esposizione (20 volt/metro), i valori di attenzione (6 volt/metro all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari) nonché gli obiettivi di qualità nelle aree intensamente frequentate (6 volt/metro).

La domanda deve essere redatta conformemente ai modelli allegati al codice, corredata – oltre che della documentazione atta a comprovare il

rispetto dei citati limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità – anche della descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e delle aree e terreni circostanti.

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt, si può procedere, in base al comma 3 dell'articolo 87, con una denuncia di inizio attività che consente l'installazione, fermo restando il rispetto dei ripetuti limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

Va sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica), i procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica iniziati ai sensi del citato decreto legislativo n. 198/02, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303/2003, sono disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche. I termini procedurali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di entrata di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo codice.

Infine, il termine di novanta giorni di cui al comma 9 del suindicato articolo 87 è da intendersi come tempo massimo per la pubblica amministrazione per comunicare, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 9 medesimo.

In conclusione, come il decreto legislativo 198/02 prima, il codice delle comunicazioni elettroniche ora, senza intervenire nel merito delle competenze comunali connesse all'esercizio delle funzioni previste in materia dall'attuale normativa, si limita a prevedere fattispecie nelle quali i Comuni, nell'ambito dell'autonoma programmazione e pianificazione territoriale, possono disporre di forme procedurali semplificate ed, in definitiva, di strumenti più duttili nell'esercizio dell'attività amministrativa nonché di più efficaci modalità di controllo.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 dicembre 2003)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in molte zone della Toscana e in particolare nelle zone montane della Garfagnana, Lunigiana e della montagna pistoiese ed aretina – zone tra l'altro ad alta vocazione turistica – si stanno riducendo le giornate di apertura degli uffici postali;

che la Direzione provinciale delle Poste SpA, dopo aver sottoscritto con il Comune di Bagni di Lucca un patto di stabilizzazione per gli uffici postali di Isola, San Casciano di Contorni e Montefegatesi, che prevedeva l'apertura dei tre uffici per due giorni settimanali, ha poi stabilito l'apertura degli sportelli per un solo giorno la settimana;

che in quei paesi, specie nei mesi estivi, si assiste a notevoli rientri dall'estero dei nostri emigrati che espletano in quel periodo numerose operazioni di risparmio e di corrispondenza, senza contare l'afflusso di turisti e villeggianti;

che la riduzione delle giornate di apertura si giustifica con la volontà, da parte dell'Amministrazione delle Poste SpA, di non utilizzare personale di supplenza in sostituzione di quello in congedo per ferie,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che le disposizioni di riduzione delle giornate di apertura degli uffici postali facciano parte di precise indicazioni da parte del Ministro delle comunicazioni in relazione al rinnovo contrattuale che prevede la diminuzione dei giorni di ferie per il personale delle poste;

quali iniziative si intenda assumere per evitare forti disagi alle popolazioni delle zone interne e montane della Toscana per le quali, nei mesi estivi, vengono moltiplicati i disagi che potrebbero essere loro evitati.

(4-04824)

(25 giugno 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. – interessata in merito a quanto rappresentato – ha riferito che anche nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel periodo estivo, è rimasto fermo l'impegno di garantire, nel territorio di ciascun comune, l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.

I provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico hanno, infatti, riguardato uffici che, in considerazione della vicinanza con altri uffici postali, è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per l'utenza.

Le chiusure che l'azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limitata, non hanno intaccato l'estensione, la capillarità e la funzionalità generale della rete operativa in quanto è stata posta la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando interventi circoscritti ai soli uffici che presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l'anno e che, già nel passato, avevano fatto registrare un significativo calo degli stessi nel periodo estivo.

Anche in tali casi, comunque, è stata garantita l'apertura nei giorni di pagamento delle pensioni, nonché il regolare svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza.

Ciò premesso, per quanto riguarda la situazione della zona di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame, la società Poste ha precisato che nel comune di Bagni di Lucca operano sette uffici postali dei quali solo tre (Isola, San Cassiano di Controni e Montefegatesi) sono stati sottoposti, nel periodo estivo, ad interventi di riduzione dell'orario di apertura al pubblico.

In particolare – ha precisato Poste italiane – l'ufficio di Isola, che di media svolge sei operazioni giornaliere, è stato aperto il mercoledì con orario 8,15/13,30 ed il sabato con orario 8,15/12,30; l'ufficio di San Cassiano, che presenta gli stessi volumi di traffico, ha osservato l'apertura nei giorni di lunedì e giovedì con orario 8,15/13,30, mentre l'ufficio di Montefegatesi è stato attivo nei giorni di martedì e venerdì dalle 8,15 alle 13,30.

Gli interventi di riduzione delle giornate di apertura sono stati, comunque, limitati alla seconda metà dei mesi di giugno, luglio ed agosto al fine di rendere possibile il normale pagamento delle pensioni ed evitare pesanti disagi alla clientela.

In merito alle suddette misure, tuttavia, questo Ministero – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale che ha fra i suoi compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato dalla società Poste – nel prendere atto degli sforzi attuati da Poste italiane al fine di equilibrare la gestione economico-finanziaria aziendale e di garantire al personale il diritto alle ferie, ha richiamato l'attenzione dei vertici societari sugli impegni derivanti dall'espletamento del servizio universale. Pur riconoscendo l'autonomia aziendale in materia di organizzazione del servizio, ha ribadito, inoltre, la necessità che la società Poste faccia preventivamente conoscere le linee guida ed i criteri di massima seguiti a livello nazionale in merito alle iniziative che la medesima società intenderà, nel futuro, adottare.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(5 dicembre 2003)

MUZIO, MARINO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.*
– Premesso che:

a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale del 24/3/2003 per la determinazione dei parametri contributivi per l'assicurazione anti-grandine per l'anno 2003, i consorzi di difesa dalle avversità atmosferiche del Piemonte hanno segnalato la grave situazione che questo provvedimento ha comportato;

in particolare, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha individuato nel 15% del valore assicurato la spesa massima ammissibile a

contributo, mentre i premi di assicurazione praticati dalle Compagnie possono raggiungere il 25 - 30% in più;

con il provvedimento citato, oltre a ridurre sensibilmente il contributo nelle zone sottoposte al maggior rischio climatico di grandine, non si tiene conto che nel 2003 le tariffe assicurative delle varietà di riso «Indica» sono state maggiorate dalle compagnie del 20% rispetto alle corrispondenti tariffe comunali delle altre varietà di riso,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere i parametri di cui al decreto in oggetto affinché sia ripristinato il tetto del 20% e se si intenda istituire parametri contributivi specifici per il riso del gruppo «Indica», ottenuti maggiorando del 20% i parametri riso del vigente decreto ministeriale.

(4-04972)

(15 luglio 2003)

RISPOSTA. - L'interrogazione in oggetto fa riferimento alle modalità di determinazione dei parametri contributivi per la copertura assicurativa agricola agevolata.

Al riguardo, premesso che per la erogazione dei contributi sulla spesa assicurativa dei rischi agricoli per il 2003 la legge finanziaria di quest'anno (legge n. 289/02) reca uno stanziamento di 100 milioni di euro, nella determinazione dei parametri si è reso necessario contenere la misura dell'aiuto nel limite dello stanziamento, tenuto conto del livello di spesa registrato l'anno precedente.

Dopo l'emanazione del decreto n. 200 del 13 settembre 2002, convertito dalla legge n. 256/02, è stata, inoltre, ampliata la copertura assicurativa agevolata anche attraverso la stipula di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, sulle strutture e sul reddito complessivo aziendale, come stabilito all'articolo 2, del medesimo decreto.

Tutto ciò ha comportato una rimodulazione della spesa sulle diverse tipologie di polizze, compreso il riesame del livello massimo del parametro, fissato per il rischio base dell'evento grandine, nelle diverse aree omogenee, nel limite del 15%, per contenere, in via previsionale, la medesima spesa complessiva entro le disponibilità di bilancio.

Non è stato previsto, invece, nessun tetto per le polizze pluririschio e multirischio i cui parametri sono stati fissati tenendo conto del livello di rischio di ciascuno di essi, incrementando in misura percentuale il parametro già stabilito per la grandine.

In base a tale procedura, i parametri per le polizze pluririschio e multirischio sono stati così determinati, come, del resto, illustrato nella nota tecnica e riportato nel decreto ministeriale del 24 marzo 2003 (consultabile sul sito internet www.politicheagricole.it):

Polizze pluririschio:

per l'evento «grandine e vento» è stato utilizzato il corrispondente parametro stabilito per la grandine maggiorato del 30%;

per l'evento «grandine e gelo-brina» è stato utilizzato il corrispondente parametro stabilito per la grandine maggiorato del 50%;

per l'evento «grandine, vento e gelo-brina»: è stato utilizzato il corrispondente parametro stabilito per la grandine maggiorato del 70%;

per l'evento «grandine, gelo-brina e siccità» è stato utilizzato il corrispondente parametro stabilito per la grandine maggiorato del 80%;

per l'evento «grandine, vento, gelo-brina e siccità» è stato utilizzato il corrispondente parametro stabilito per la grandine maggiorato del 90%.

Polizze multirischio:

Per le polizze multirischio, sulle rese che coprono l'insieme dei rischi climatici che possono incidere negativamente sulle singole colture, è stato utilizzato il corrispondente parametro stabilito per la grandine, maggiorato del 100%.

Occorre, tuttavia, tenere presente che nonostante il contenimento al 15% del limite massimo del parametro per il rischio grandine, a conclusione della campagna assuntiva delle polizze del corrente anno, è emerso che su un valore assicurato complessivo di euro 3,3 miliardi la spesa premio totale è stata di 273 milioni di euro.

Per l'erogazione del contributo sulla predetta spesa, nella misura del 50% prevista dalla legge, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato è pari a 112 milioni di euro, con una eccedenza di 12 milioni di euro rispetto alle disponibilità, che occorrerà coprire in parte con residui di anni precedenti ed in parte con nuovi stanziamenti.

Infine, per quanto riguarda l'asserito incremento delle tariffe assicurative del riso «varietà indica», si fa presente che le stesse sono state concordate tra le parti (Assicurazioni e Consorzi di difesa) solo successivamente alla determinazione dei parametri.

Di tale incremento, comunque, si terrà conto nella fissazione dei nuovi parametri per la prossima campagna assicurativa 2004.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(10 dicembre 2003)

RIGONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la Comunità Montana dell'Alta Versilia, congiuntamente a quelle della Garfagnana, della Valle del Serchio e dell'Area Lucchese, il 22 luglio scorso ha votato una risoluzione concernente il servizio offerto da Poste Italiane S.p.A.;

con tale documento, sottoscritto per l'Alta Versilia dal Presidente dell'Ente Michele Silicani, si contestano drasticamente le scelte strategiche ipotizzate da Poste Italiane secondo cui:

si procederebbe ad un accorpamento degli sportelli nel territorio delle Comunità Montane e ad una compattazione degli orari settimanali per più Comuni, in base a non meglio precisati piani stagionali;

sotto l'apparenza di una «ottimizzazione» del servizio verrebbe introdotta una pesante riduzione definitiva degli sportelli nelle zone di montagna e nelle aree secondarie e marginali;

siffatte misure, ove attuate, determinerebbero gravi carenze nel sistema delle comunicazioni e in tutta la gamma dei servizi offerti dalle Poste, compreso quello bancario e del risparmio cui esse assolvono nei piccoli Comuni, con evidenti ricadute negative per i residenti e per le strutture turistiche, produttive ed economiche;

il diritto al servizio pubblico svolto dalle Poste non può essere negato agli abitanti delle Comunità Montane, che non possono essere considerati cittadini di serie B,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire sollecitamente presso Poste Italiane S.p.A. al fine di imporre un sostanziale ripensamento dei propri programmi, tale da evitare ogni assurda penalizzazione ai danni della Comunità Montana dell'Alta Versilia.

(4-05090)

(24 luglio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni infatti – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha tenuto a precisare che con il protocollo d'intesa con l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) l'azienda si è impegnata ad assicurare ai propri clienti prodotti e servizi di qualità attraverso lo sviluppo di sinergie sempre più efficaci con il sistema dei Comuni per il miglioramento della vita dei cittadini sia nelle piccole realtà locali, sia in quelle di più ampia dimensione demografica.

Per quanto concerne la provincia di Lucca la società ha riferito che, nel valutare qualunque decisione riguardante la chiusura degli Uffici, si tengono in forte considerazione tutte le problematiche di ordine sociale connesse e le possibili alternative – che includono anche l'eventuale stipula di convenzioni con le Amministrazioni locali – che possano evitare

tale rischio aumentando la produzione o diminuendo i costi degli Uffici stessi.

Pertanto, ha precisato la concessionaria, gli interventi operati nei comuni montani della Versilia e della Garfagnana in provincia di Lucca non preludono a chiusure definitive degli Uffici postali ma rispondono ad un programma di razionalizzazione degli orari degli Uffici medesimi, limitato al solo periodo estivo e correlato all'andamento dei flussi di traffico locale che, in tale periodo, registrano una significativa riduzione dell'attività, generalmente scarsa anche nel resto dell'anno. Tali provvedimenti, programmati ponendo particolare attenzione alle caratteristiche della zona, sono in grado di assicurare livelli di servizio adeguati alla domanda della clientela.

Per quanto riguarda, infine, l'auspicato coinvolgimento delle Amministrazioni locali nelle decisioni aziendali, Poste Italiane ha significato che gli interventi di razionalizzazione in argomento sono stati preceduti, come ormai prassi e nel rispetto del precitato protocollo d'intesa, da incontri con i rappresentanti della Provincia e dei Comuni del territorio in questione per far conoscere il piano di iniziative aziendali a carattere stagionale, che si intendeva adottare durante lo scorso periodo estivo. In tale sede sono stati presi accordi anche per il mantenimento di una preventiva informazione da parte dell'azienda su eventuali ipotesi di riduzione degli orari di apertura degli Uffici postali.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(5 dicembre 2003)

RIPAMONTI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nel Comune di Buccinasco, a seguito di indagini preliminari, è stato individuato il terreno comunale di via Resistenza, di circa 7000 mq, come sito inquinato;

le indagini eseguite in data 11 marzo 2003 e le relative analisi effettuate dalla società specializzata Conal, in possesso di certificazione ISO 45000, hanno rilevato la presenza, oltre i limiti imposti per le zone destinate a uso verde pubblico, residenziale e privato, di cromo esavalente e idrocarburi;

il Comune di Buccinasco avrebbe dichiarato di aver trasmesso all'Arpa, alla Regione Lombardia e alla Provincia di Milano i risultati dell'indagine preliminare sul sito inquinato e manifestato sia la volontà di predisporre un piano di risanamento dell'area al fine di restituirla bonificata per un suo utilizzo a beneficio dell'intera città che l'intenzione di procedere con una denuncia alla Procura della Repubblica, al momento verso ignoti,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dell'inquinamento che interesserebbe il terreno comunale di via Resistenza nel Comune di Buccinasco;

se si ritenga di dover intervenire con urgenza, in coordinamento con la Provincia di Milano, l'Arpa e il Comune di Buccinasco, al fine di realizzare la bonifica dell'area e permettere il suo utilizzo a favore della collettività.

(4-04807)

(24 giugno 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, concernente il sito inquinato nel comune di Buccinasco, sulla scorta di quanto comunicato dalla Prefettura di Milano, si comunica che nel predetto Comune, precisamente in Via della Resistenza, esiste un'area di proprietà comunale, dell'ampiezza di circa 7000 mq, diventata in tempi recenti luogo di deposito di terreno e vari materiali di riporto di origine ignota.

L'Amministrazione comunale ha commissionato ad una società specializzata, la CONAL di Milano, un'indagine ambientale del terreno, mediante campionatura, finalizzata alla valutazione delle caratteristiche chimiche effettive, per l'accertamento dell'eventuale inquinamento del sottosuolo e di eventuali focolai di contaminazione, nonché del possibile rischio di dispersione degli inquinanti nella falda acquifera.

I risultati delle analisi hanno evidenziato un elevato inquinamento del terreno in quanto i limiti fissati dal decreto ministeriale del 25 ottobre 1999, n. 471, inerente le procedure per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, sono stati superati in cinque campioni per il valore di concentrazione di cromo VI, in tre campioni per gli idrocarburi leggeri, in due campioni per gli idrocarburi pesanti. I valori accertati, dunque, superano quelli previsti dal suddetto decreto ministeriale per la destinazione del terreno ad uso verde pubblico, residenziale o privato.

Acquisiti gli esiti dell'indagine, il Comune di Buccinasco ha convocato, il 15 luglio 2003, una Conferenza di Servizi alla quale hanno partecipato quattro funzionari comunali dei settori competenti, tre funzionari dell'Amministrazione provinciale di Milano dei servizi interessati e due funzionari dell'ARPA Lombardia.

Nel corso di tale Conferenza è stato concordato che l'Amministrazione comunale, presentando il Piano di Caratterizzazione, deve provvedere ad avviare la procedura prevista dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per la bonifica dell'area e, inoltre, è stata proposta la recinzione dell'area interessata per evitare ulteriori discariche abusive e contaminazioni.

Infine, la Regione Lombardia, Assessorato alle Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, ha comunicato che, a seguito dell'accertamento, come previsto dall'articolo 17 del decreto ministeriale n. 471 del 1999, l'area è stata inserita nell'anagrafe dei siti da bonificare, ed ha assicurato, inoltre, la disponibilità a fornire ogni forma di consulenza tecnico-amministrativa, ove necessaria, evidenziando però che, come previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale n. 471 del 1999, nei casi in cui l'inter-

vento di bonifica e messa in sicurezza interessi il territorio di un singolo comune, tutte le fasi dell'*iter* amministrativo spettano all'Amministrazione comunale, mentre l'intervento regionale è previsto solo qualora la bonifica interessi il territorio di più comuni.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(4 dicembre 2003)

STANISCI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la situazione in cui versano gli uffici postali della provincia di Brindisi è quanto mai precaria, sia dal punto di vista dell'efficienza dei servizi sia da quello dell'agibilità ambientale;

in alcuni incontri tra l'interrogante ed il Direttore provinciale, ed in numerosi strumenti di sindacato ispettivo presentati dall'interrogante, sono stati evidenziati i disservizi e le inefficienze, oltre ai rischi per gli utenti ed i lavoratori; non solo non è cambiato nulla a seguito di tali interventi, ma nel periodo estivo la situazione è peggiorata, sia per la mancanza di personale, che ha costretto gli utenti a lunghe code agli sportelli, sia per la mancanza di infrastrutture idonee,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, di fronte al perdurare di una situazione assurda ed indecorosa sia per gli utenti sia per i lavoratori, non ritenga opportuno intervenire sull'azienda Poste Italiane affinché la situazione di disagio ed inefficienza del servizio venga risolta e venga offerto ai cittadini un servizio rispondente a quelle che sono oggi le loro necessità.

(4-05184)

(18 settembre 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si precisa che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Peraltro, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione alla lamentata situazione degli uffici postali della provincia di Brindisi, ha comunicato quanto segue.

Nella provincia di Brindisi, che annovera 20 comuni, sono situati complessivamente 48 uffici postali, dei quali otto sono stati già sottoposti ad interventi di nuovo *layout*.

Durante il corrente anno – secondo quanto precisato dalla società stessa – saranno ultimati gli interventi di ristrutturazione attualmente in corso, mentre per il 2004 sono state già pianificate analoghe iniziative nei confronti di altri sette uffici postali della zona e, progressivamente, delle rimanenti strutture.

Ad avviso della società Poste Italiane, quanto sopra detto, dimostra l'attenzione dell'azienda finalizzata ad un costante miglioramento dei luoghi di lavoro, nell'ottica di garantire a clienti e dipendenti un ambiente più accogliente, moderno e funzionale oltre che maggiormente tutelato dal punto di vista della sicurezza.

In merito al problema delle «code agli sportelli» segnalato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, la concessionaria ha precisato che presso alcuni uffici della provincia di Brindisi è iniziata la sperimentazione di un nuovo progetto denominato «gestione code» basato su un sistema di prenotazioni, con distributore di numeri e *display*, il cui funzionamento sarà adeguato, caso per caso, alle esigenze dei singoli uffici postali, per limitare i disagi della clientela ed in particolare dei pensionati. Tale progetto, peraltro, è in linea con l'articolo 6, comma 5, del contratto di programma stipulato dalla società concessionaria con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze – e con l'obiettivo di qualità richiamato nella carta della qualità postale.

Per far fronte alle criticità connesse al periodo estivo la società Poste ha reso noto di essere intervenuta, con azioni di potenziamento del *front-line*, nei confronti degli uffici postali a maggior flusso di traffico mediante l'assunzione di alcune unità con contratto a tempo determinato e con l'assegnazione di personale precedentemente utilizzato in attività interne o proveniente da uffici postali limitrofi.

Infine, la società Poste Italiane in relazione alla lamentata «mancanza di infrastrutture idonee» e disguidi che si sarebbero verificati durante il periodo estivo, di cui è cenno nell'atto di sindacato ispettivo in argomento, ha reso noto che a causa della mancanza di riferimenti precisi non è stato possibile avviare alcuna indagine.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(5 dicembre 2003)

THALER AUSSERHOFER. – *Ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che le aziende di gestione di impianti di teleriscaldamento utilizzano tecnologie speciali che permettono di produrre calore da immettere nelle reti di teleriscaldamento attraverso la combustione di diverse fonti di energia rinnovabili alimentati con biomassa quali scarti della lavorazione

del legno, biodiesel (ricavato da colza e da oli vegetali), biograssi (derivati da grassi animali e vegetali);

considerato che l'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, prevede agevolazioni fiscali con credito di imposta per la gestioni e di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica,

si chiede di sapere quali siano, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale citata, le fonti di energia rinnovabili ricomprese nella nozione di «biomassa».

(4-04911)

(9 luglio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento al quesito posto con l'interrogazione in oggetto si fa presente che la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e la direttiva n. 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003 sulla promozione dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, ambedue in corso di recepimento, definiscono «biomassa» la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(9 dicembre 2003)

TREMATERA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

l'Agenzia stampa ADN Kronos in data 4 agosto 2003 ha dato notizia che il Consiglio Regionale del Lazio ha nominato il nuovo direttore generale del CORECOM (Comitato Regionale per le Comunicazioni);

l'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 19, che istituisce e regola il CORECOM, prevede, alla lett. d), l'incompatibilità della carica di componente del CORECOM con quella di «amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale»;

l'art. 6 della legge regionale citata prevede che i componenti del CORECOM, nel caso di «sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta giorni», debbano essere considerati decaduti ed il Presidente del CORECOM sia tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio Regionale della sopravvenuta incompatibilità;

il Presidente del Consiglio Regionale «contesta la causa di decadenza all'interessato invitandolo a far cessare la situazione di incompatibilità ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso inutilmente tale termine, dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica»,

si chiede di sapere:

se il neodirettore generale del CORECOM abbia un incarico come dirigente presso l'H3G S.p.A, società di telecomunicazioni di rilevanza nazionale attualmente operante nel settore UMTS;

là dove fossero appurate le circostanze di cui ai punti precedenti, come sia potuto accadere che sia stato nominato ad un incarico pubblico un soggetto manifestamente incompatibile con lo stesso incarico.

(4-05279)

(25 settembre 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si significa che la H3G s.p.a., società di telecomunicazioni operante nel settore della telefonia UMTS, opportunamente interpellata ha riferito che la persona a cui fa riferimento l'atto parlamentare è il sig. Claudio Mercadante, che in data 15 marzo 2001 fu assunto come dirigente d'azienda con il ruolo di responsabile delle relazioni con gli enti territoriali dell'Italia centrale e precisamente delle regioni Lazio, Sardegna, Marche, Abruzzo e Molise.

H3G ha riferito che in data 30 settembre 2003 il sig. Mercadante ha lasciato l'azienda nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro in materia di periodo di preavviso.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(11 dicembre 2003)

VIVIANI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

in data 22 maggio 2003 la società Poste Italiane s.p.a. ha comunicato al Comune di Marano di Valpolicella che, nel periodo dal 30 giugno al 27 settembre 2003, l'ufficio postale della frazione di Valgatara (la più numerosa del Comune) resterà chiuso nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;

tale decisione aggrava ulteriormente la scelta, operata lo scorso anno, di chiudere l'ufficio postale nel mese di agosto e sta determinando effetti particolarmente negativi per la cittadinanza di Valgatara;

la possibilità di accedere in modo regolare all'ufficio postale rappresenta una opportunità importante per la qualità della vita dei cittadini considerata la varietà di servizi importanti erogati dal suddetto ufficio, particolarmente nelle zone rurali della collina veronese;

tale provvedimento appare preliminare alla chiusura dell'ufficio, nel prossimo anno, durante tutto il periodo estivo;

in data 26 giugno 2003 il Consiglio comunale ha votato all'unanimità una delibera con cui ha chiesto alla società Poste Italiane s.p.a. la revoca, con effetto immediato, del suddetto provvedimento,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire l'apertura dell'ufficio postale di Valgatara durante tutti i giorni non festivi, in modo da consentire ai cittadini l'utilizzo di un fondamentale servizio pubblico.

(4-04909)

(9 luglio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. – interessata in merito a quanto rappresentato – ha riferito che anche nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel periodo estivo, è rimasto fermo l'impegno di garantire, nel territorio di ciascun comune, l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.

I provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico hanno, infatti, riguardato uffici che, in considerazione della vicinanza con altri uffici postali, è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per l'utenza.

Le chiusure che l'azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limitata, non hanno intaccato l'estensione, la capillarità e la funzionalità generale della rete operativa in quanto è stata posta la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando interventi circoscritti ai soli uffici che presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l'anno e che, già nel passato, avevano fatto registrare un significativo calo degli stessi nel periodo estivo.

Anche in tali casi, comunque, è stata garantita l'apertura nei giorni di pagamento delle pensioni, nonché il regolare svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza.

Ciò premesso, per quanto concerne il Comune di Marano di Valpolicella, la società Poste ha precisato che lo stesso è servito da due uffici, quello di Marano di Valpolicella – aperto tutti i giorni senza limitazioni durante il periodo estivo – nonché quello di Valgatara, che nei mesi estivi fa registrare un calo del 15% dei flussi di traffico di regola già molto esigui; tale ultimo ufficio nel periodo 30 giugno/27 settembre è stato attivo nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

In merito alle suddette misure, tuttavia, questo Ministero – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale che ha fra i suoi compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato dalla società Poste – nel prendere atto degli sforzi attuati da Poste italiane al fine di equilibrare la gestione economico-finanziaria aziendale e di garantire al personale il diritto alle ferie, ha richiamato l'attenzione dei ver-

tici societari sugli impegni derivanti dall'espletamento del servizio universale. Pur riconoscendo l'autonomia aziendale in materia di organizzazione del servizio, ha ribadito, inoltre, la necessità che la società Poste faccia preventivamente conoscere le linee guida ed i criteri di massima seguiti a livello nazionale in merito alle iniziative che la medesima società intenderà, nel futuro, adottare.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(5 dicembre 2003)
